

seduta n. 145 del 11 febbraio 1998

Vorsitz Präsident Peterlini
Presidenza del Presidente Peterlini

(ore 10.16)

PRÄSIDENT: Wir beginnen mit den Arbeiten des Regionalrates. Ich bitte um den Namensaufruf.

DENICOLO': *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*
(Segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Entschuldigt haben sich die Abgeordneten Montefiori, Frasnelli, Berger, Kofler und Andreotti. Ich bitte jetzt um Verlesung des Protokolls.

WILLEIT: *(Segretario):(legge il processo verbale)*
(Sekretär):(verliest das Protokoll)

PRÄSIDENT: Danke. Ich habe schon gehört, dem Einwand des Abgeordneten Willeit wird Rechnung getragen. Es handelt sich nicht um eine außerordentliche Sitzung, wie bisher immer protokolliert worden ist, sondern es geht um die Abwicklung der ordentlichen Tagesordnung. Es fand gestern eine ordentliche Sitzung statt, während wir uns heute in außerordentlicher Einberufung aufgrund des Artikels 34 des Autonomiestatutes zur Abwicklung der von mindestens ¼ der Abgeordneten jeweils geforderten Tagesordnungspunkte befinden.

Sind weitere Einwände zum Protokoll? Keine, dann gilt das Protokoll von gestern mit dieser Präzisierung als genehmigt.

Jetzt möchte ich Ihnen folgendes zur Abwicklung der Tagesordnung sagen. Die heutige und die morgige Sitzung wurde aufgrund des Artikels 34 des Autonomiestatutes einberufen, das vorsieht, daß solche außerordentliche Sitzungen unter anderem dann einberufen werden, wenn mindestens 1/5 der amtierenden Regionalratsabgeordneten es verlangt. Mir sind vier solcher Ansuchen zugeleitet worden.

Der erste Block mit Datum 16. Jänner von den Abgeordneten Divina, Tosadori, Boldrini, Delladio, Morandini, Binelli, Casagrande, Pallaoro, Panizza, Chiodi, Alessandrini, Grandi, Giordani, Romano, Giovanzi, Holzer und Zanoni zur Behandlung aller Wahlgesetze. Ein gleichlautendes Ansuchen wurde später von den Abgeordneten Dalbosco, Passarini, De Stefani, Benedetti, Leveghi, Muraro, Vecchi, Taverna, Holzmann, Minniti, Benussi, Zendron, Kury, Pinter und Conci-Vicini gestellt. Das war das zweite Ansuchen, das sich allerdings mit dem ersten deckt. Dann habe ich ein drittes Ansuchen mit der Tagesordnung Familienpaket und Delegierungen erhalten, und zwar von seiten der Abgeordneten Atz, Laimer, Christine Mayr, Pahl, Pallaoro,

Achmüller, Feichter, Sepp Mayr, Saurer, Moser, Giovanazzi, Durnwalder, Andreotti, Messner, Romano, Holzer, Binelli, Giordani und Conci-Vicini. Dann habe ich noch ein viertes Ansuchen um außerordentliche Einberufung für die Behandlung der Gemeindeordnung von den Abgeordneten Pinter, Gasperotti, Chiodi, Dalbosco, Bondi, Passerini, Delladio, Palermo, Alessandrini, Levegghi, Veccli, Muraro, Benedetti und De Stefani bekommen.

Nach Rücksprache mit dem Präsidium habe ich aus diesen vier Ansuchen eine einheitliche Einberufung für eine außerordentliche Tagung gemacht, und zwar zunächst einmal für diese beiden Tagen, und ich habe mir vorbehalten, dies auch in den nächsten Sitzungsperioden weiterzuführen, indem ich die Punkte chronologisch, wie sie eingelangt sind, auf die Tagesordnung setze. Bei der gestrigen Fraktionssprechersitzung hat der Abgeordnete Atz die Vorverlegung des Punktes Delegierungen in der Tagesordnung verlangt und es ist darüber beraten worden. Die Geschäftsordnung sieht vor, daß nach Konsultierung der Fraktionsvorsitzenden ohne Diskussion über diesen Antrag auf Vorverlegung abgestimmt werden muß und dazu kommen wir jetzt.

Wir stimmen jetzt also ab über den Antrag des Abgeordneten Atz um Vorverlegung des Gesetzentwurfes Nr. 95: „Übertragung von Verwaltungsbefugnissen an die autonomen Provinzen von Trient und Bozen.“ Es ist die Abstimmung mit Handerheben vorgesehen, es sei denn es wird etwas anderes verlangt. Namentliche Abstimmung kann zugelassen werden. Wer schließt sich dem Ansuchen um namentliche Abstimmung an? Abgeordneter Ianieri, Sie haben nicht das Wort.

Wir stimmen namentlich ab und beginnen mit dem Buchstaben A. Ich bitte um den Namensaufruf.

DENICOLO': Achmüller (*ja*), Alessandrini (*no*), Andreotti (*non presente*), Atz (*ja*), Benedetti (*no*), Benedikter (*nein*), Benussi (*nein*), Berger (*non presente*), Binelli (*sì*), Boldrini (*no*), Bolzonello (*no*), Bondi (*no*), Casagrande (*sì*), Chiodi-Winkler (*no*), Cigolla (*astenuto*), Conci-Vicini (*non presente*), Dalbosco (*no*), Delladio (*no*), Denicolò (*ja*), De Stefani (*no*), Di Puppò (*non presente*), Divina (*no*), Durnwalder (*ja*), Fedel (*sì*), Feichter (*ja*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*ja*), Gasperotti (*no*), Giordani (*sì*), Giovanazzi (*sì*), Grandi (*sì*), Holzer (*sì*), Holzmann (*no*), Hosp (*ja*), Ianieri (*no*), Kasslatte-Mur (*ja*), Klotz (*nein*), Kofler (*non presente*), Kury (*nein*), Laimer (*ja*), Leitner (*nein*), Levegghi (*no*), Mayr C. (*ja*), Mayr J. (*ja*), Messner (*ja*), Minniti (*no*), Montefiori (*non presente*), Morandini (*no*), Moser (*sì*), Munter (*ja*), Muraro (*no*), Pahl (*ja*), Palermo (*no*), Pallaoro (*sì*), Panizza (*astenuto*), Passerini (*no*), Peterlini (*ja*), Pinter (*no*), Romano (*astenuto*), Saurer (*ja*), Tarfusser (*nein*), Taverna (*no*), Tosadori (*no*), Tretter (*non presente*), Valduga (*no*), Veccli (*no*), Viola (*sì*), Willeit (*no*), Zanoni (*non presente*), Zedron (*no*).

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

Abstimmende:	61
Ja-Stimmen:	26

Nein-Stimmen: 32
Weiße Stimmzettel: 3

Damit ist der Antrag abgelehnt. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 1:

Behandlung und Beratung folgender Gesetzentwürfe betreffend die Wahlreform des Regionalrats in Kenntnisnahme des Berichts des Präsidenten der vereinigten Gesetzgebungskommission vom 16.01.98 - (auf Antrag der Abgeordneten Divina, Binelli, Delladio, Holzer, Morandini, Atz, Giovanazzi, Fedel, Conci-Vicini, Giordani, Ianieri, Benedikter, Leitner, Zanoni und Valduga) (weilers auf Antrag der Abgeordneten Dalbosco, Passerini, De Stefani, Benedetti, Levegghi, Vecli, Muraro, Taverna, Holzmann, Benussi, Minniti, Zendron, Kury, Pinter, Conci-Vicini):

- **Gesetzentwurf Nr. 4: Beschränkungen der Wahlwerbung bei Regionalratswahlen - Änderung des Regionalgesetzes Nr. 7 vom 8. August 1983 in geltender Fassung über die Wahl des Regionalrates (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Peterlini, Brugger und Pahl);**
- **Gesetzentwurf Nr. 60: Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 auf dem Sachgebiet der Wahl des Regionalrates (eingebracht vom Regionalratsabgeordneten Delladio);**
- **Gesetzentwurf Nr. 61: Einheitstext für die Wahl des Regionalrats (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Benedetti, Bondi und Levegghi);**
- **Gesetzentwurf Nr. 65: Änderung des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 betreffend die Wahl des Regionalrats (eingebracht vom Regionalausschuß);**
- **Gesetzentwurf Nr. 71: Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 (Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates) in bezug auf die Zuweisung der Sitze im Provinzwahlkreis Trient: Methode der fortlaufenden Division mit einem Abstand von einem Viertel zwischen den Nennern (eingebracht vom Regionalratsabgeordneten De Stefani);**
- **Gesetzentwurf Nr. 72: Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 (Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates), im Bereich der Zuweisung der Sitze im**

Provinzwahlkreis Trient: Einführung der Mehrheitsprämie (eingebracht vom Regionalratsabgeordneten De Stefani);

- **Gesetzentwurf Nr. 88: Änderung des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Wahl des Regionalrats (eingebracht vom Regionalausschuß);**
- **Gesetzentwurf Nr. 90: Änderung des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7, in geltender Fassung (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Morandini und Delladio);**
- **Gesetzentwurf Nr. 93: Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen betreffend die Wahl des Regionalrates (eingebracht vom Regionalratsabgeordneten Fedel);**
- **Gesetzentwurf Nr. 103: Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen betreffend die Wahl des Regionalrats (eingebracht von der Regionalratsabgeordneten Chiodi);**
- **Gesetzentwurf Nr. 106: Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen betreffend die Wahl des Regionalrates (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Dalbosco, De Stefani, Delladio und Benedetti);**

Ich wollte nur noch etwas zur Aufregung von vorhin sagen. Ich lese Ihnen die Geschäftsordnung - Artikel 50 - vor, damit sie meine Haltung von vorhin verstehen.

La modifica dell'ordine di trattamento dei punti iscritti all'ordine del giorno viene decisa dal Consiglio con votazione per alzata di mano, a maggioranza dei presenti, previa comunicazione da parte del Presidente degli argomenti proposti, dopo aver consultato in proposito il Collegio dei Capigruppo. Non sono ammessi al riguardo interventi di alcun tipo.

Das heißt auf deutsch, andere Wortmeldungen jeglicher Art sind nicht zulässig. Haben Sie mich jetzt verstanden warum ich vorher nicht akzeptiert habe, daß diskutiert wird.

Das Wort hat der Abgeordnete Willeit zum Fortgang der Arbeiten. Bitte, Abgeordneter Willeit.

WILLEIT: Sull'ordine dei lavori. Non oso contestare quello che è stato fatto poc'anzi, ma indubbiamente ancora una volta è stata sovvertita una qualche procedura, perché intendevo chiedere al Consiglio di deliberare sull'intero pacchetto della seduta

straordinaria, sull'ammissibilità di quello o meno e poi giustamente passare, caso mai, alla deliberazione sull'ordine delle trattazioni.

Ciò che stavo per dire è un'altra cosa. Mi rendo conto che non è facile interpretare ed applicare un regolamento basato su norme vecchissime, di 30 e 50 anni fa, una di queste norme è l'art. 34 dello statuto, che prevede due sole sessioni ordinarie e tutto il resto sessioni straordinarie da parte del Consiglio regionale. Interpretando alla lettera questa norma, la convocazione della seduta ordinaria era una seduta straordinaria, l'ordine del giorno era quello di una convocazione straordinaria; interpretando la norma in modo più moderno di oggi non c'è più posto per sedute straordinarie, ma indipendentemente da ciò non spetta nè al Presidente del Consiglio, nè al Presidente della Regione, nè ad un quinto dei consiglieri, ma soltanto al Consiglio di anticipare punti dell'ordine del giorno e non si tratta altro che di una anticipazione, perché tutti i punti che troviamo all'ordine del giorno della convocazione straordinaria sono nell'ordine del giorno della seduta ordinaria.

Lo ribadisco ancora una volta, spetta solo al Consiglio deliberare circa l'anticipazione e non ad altri. Era questo che volevo chiedere prima, per poi passare alla graduatoria della trattazione.

Aggiungo a questa mia osservazione, anche tardiva in questo momento, una protesta, una contestazione formale per il modo in cui gli argomenti della seduta straordinaria pervengono al Consiglio senza trattazione in Commissione e ciò ritengo sia una cosa gravissima, in quanto si verte in materia di ordinamento costituzionale della Regione. Ritengo che le Commissioni dovevano esperire tutte le vie prima di trasmettere i progetti semplicemente all'assemblea plenaria, le Commissioni dovevano esperire la via dei pareri, la via dei testi unificati, non ha fatto nulla, ma ha trasmesso semplicemente i testi al Consiglio ed io non lo ritengo affatto ammissibile o comunque non degno di una simile procedura l'argomento delle riforme elettorali.

Concludo, dicendo che a mio avviso la convocazione dell'assemblea straordinaria non è da ritenersi rituale, non è da ritenersi conforme ai nostri regolamenti.

PRÄSIDENT: Danke, Abgeordneter Willeit. Alle zum Fortgang der Arbeiten?

Ich wollte nur zunächst einmal dem Abgeordneten Willeit sagen, daß ich den Standpunkt, den er hier dargelegt hat, schon einmal gehört habe, und zwar in der Präsidiumssitzung. Das Präsidium war mehrheitlich der Meinung, daß dem nicht so ist, sondern daß Artikel 34 schon ein Instrument für eine Gruppe von Abgeordneten bleiben muß, um außerordentliche Sitzungen einberufen zu können und daß man nicht einfach sagen kann, daß alles außerordentliche Sitzungen sind und damit diese Sondereinberufung nicht gerechtfertigt wäre. Das Präsidium war gegenteiliger Meinung und der Abgeordnete Willeit weiß das und deswegen hat es auch die Einberufung in dieser Form gegeben, die rechtlich geprüft worden und somit vollkommen in Ordnung ist.

Der nächste Redner ist der Abgeordnete Ianieri immer noch zum Fortgang der Arbeiten. Bitte, Abgeordneter.

IANIERI: Signor Presidente, colleghi e signor Presidente della Giunta regionale, a cui in modo particolare intendo rivolgermi, innanzitutto contesto il fatto che si sia giunti in aula in una sessione straordinaria per discutere dei disegni di legge relativi alla riforma elettorale e protesto per il modo in cui l'apposita commissione è stata esautorata da questo compito.

Non abbiamo condiviso il modo con cui il cons. Atz ha condotto i lavori e la prepotenza dallo stesso usata in commissione ed i sotterfugi dallo stesso usati per esautorare la commissione stessa dall'esame di questi disegni di legge. Nella relazione accompagnatoria del cons. Atz si parla di sedute che non sono state portate avanti perché spesso mancava il numero legale; il numero legale mancava per l'assenza dei rappresentanti della maggioranza e mai per l'assenza dei rappresentanti delle minoranze, che anche in commissione, come spesso avviene in aula, sono loro che garantiscono il numero legale.

Al di là di questo, ormai quello che è fatto è fatto, voglio ricordare comunque anche al Presidente Peterlini che sono stati usati due pesi e due misure, in una seduta precedente, un paio di mesi fa, quando il cons. Benedikter giustamente protestava che un suo disegno di legge era fermo in commissione e non veniva discusso, ma anche in quell'occasione, non per la mancanza dei consiglieri di minoranza, ma sempre per la mancanza dei rappresentanti della maggioranza, la risposta della Presidenza fu che una volta che i disegni di legge erano in commissione dovevano terminare il proprio iter e non potevano essere portati in aula. Pertanto al cons. Benedikter venne risposto di no, mentre al cons. Atz, solo perché appartiene ad una certa maggioranza ed usa dei termini che noi contestiamo e continueremo a contestare, è stato detto di sì.

Siamo in una seduta straordinaria, ed una seduta straordinaria lo è proprio perché c'è un particolare motivo ed è stata chiesta dalla maggioranza dei consiglieri regionali per discutere sulle riforme della legge elettorale, pertanto le anticipazioni a mio avviso non hanno senso proprio di esserci. A parte questo, l'anticipazione è stata voluta da parte del cons. Atz, sull'anticipazione si è votato, sull'anticipazione il risultato è stato negativo, il cons. Atz, se è coerente con quello che ha dichiarato, al di là del fatto che ancora non si è discusso, diss: precedenza alle deleghe altrimenti lascio il Consiglio! Cons. Atz, tutto sommato non mi dispiace se lei lascia il Consiglio, glielo dico molto chiaramente, probabilmente ci sarà più democrazia in Consiglio se lei non c'è, perché i metodi che lei usa non li possiamo tollerare e non li possiamo accettare.

Pertanto protesto su questo modo di procedere.

Sulle riforme della legge elettorale entrerà in merito dopo, quando andremo a trattare i singoli punti all'ordine del giorno.

Come Presidente della II^a Commissione legislativa rinnovo la protesta, a nome di tutti i commissari di minoranza che facevano parte della Commissione, sono state esautorati dal diritto-dovere che avevano di esaminare i vari disegni di legge in Commissione. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke. Abgeordneter Ianieri, ich verstehe Ihre Aufregung und ich habe auch Verständnis dafür, daß jeder die Geschäftsordnung so liest, wie er sie aus seiner Sicht sieht und ich möchte dabei auch gar nichts Negatives unterstellen.

Allerdings gegen den Vorwurf, ich hätte da parteiisch gehandelt, möchte ich mich nicht nur verteidigen, sondern Ihnen entgegenhalten, daß ich sehr oft, wenn ich geglaubt habe, daß die Mehrheitspartei nicht Recht hatte, gegen die Mehrheitspartei entschieden habe; es gibt Beispiele genug dafür. Die Dinge liegen folgendermaßen zwischen Gesetzentwurf Atz und Gesetzentwurf Benedikter. Ich habe dem Abgeordneten Benedikter gesagt, daß der Gesetzentwurf so lange in der Kommission ist, bis ich einen Bericht des Präsidenten der Kommission habe, in dem mir mitgeteilt wird, daß die Arbeiten abgeschlossen sind oder daß der Gesetzentwurf weitergeleitet wird. So lange kann er in der Aula nicht behandelt werden. Das trifft für beide Gesetzentwürfe zu.

Während der Gesetzentwurf Benedikter ohne Bericht immer noch dort liegt, liegt für die Gesetzentwürfe zur Wahlordnung ein Bericht des Präsidenten der Gesetzgebungskommission vor, in dem er schreibt, daß die Arbeiten aus diesen und diesen Gründen nicht weitergebracht werden, und die Kommission ersucht, daß die Gesetzentwürfe in der Aula weiterbehandelt werden. Dafür gibt es Präzedenzfälle und dafür den legalen Weg und die Notwendigkeit, sie in der Aula zu behandeln. Das ist der feine Unterschied.

Wie es dann in der Kommission gegangen ist, weiß ich nicht. Ich habe nur den offiziellen Bericht und auf den muß ich vertrauen. Wenn die Gesetzgebungskommission sagt, den Gesetzentwurf Benedikter behandeln wir nicht, weil die Zeit überzogen ist oder weil wir uns nicht einig werden, und die Kommission beschließt mir einen Bericht zu schicken, in dem mir das zugeleitet wird, dann kommt er genauso auf die Tagesordnung. Das ist der feine Unterschied. Ich habe auch im Sinne, was bisher auf der Linie der bisherigen Praxis entschieden worden ist, die Geschäftsordnung dementsprechend auszulegen.

Die nächste Wortmeldung ist Abgeordnete Christine Mayr.

CHRISTINE MAYR: Ich ersuche Sie um eine Unterbrechung für eine halbe Stunde, damit die SVP eine Gruppensitzung abhalten kann.

PRÄSIDENT: Ich bitte um einen Moment Geduld, nur damit wir diese Runde der Wortmeldungen erschöpfen können. Der nächste Redner ist der Abgeordnete Pinter.

PINTER: Grazie Presidente. Voglio sollevare un'altra questione, nel senso che lei ha convocato in sessione straordinaria, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto di autonomia, il Consiglio per le giornate di oggi e domani ed ha inserito all'ordine del giorno i punti, rispetto ai quali c'era stata una richiesta di convocazione straordinaria.

Il problema che le pongo è questo: di fronte al fatto che siano state prese quattro iniziative di convocazione straordinaria, di cui due analoghe e quindi le consideriamo tre per comodità, una riguardante i disegni di legge in materia elettorale,

una seconda le deleghe ed una terza in modo particolare le modifiche alla legge sull'ordinamento dei comuni. Di fatto in questo modo viene annullata la convocazione straordinaria per le due successive convocazioni straordinarie, nel senso che la convocazione straordinaria dovrebbe permettere la trattazione del punto, ma se il punto viene posto all'ordine del giorno in successione rispetto agli altri temi, è evidente che, per bene che vada, poniamo il caso, ma questo non sarà la situazione, nelle giornate di oggi e domani affronteremo il problema del primo punto all'ordine del giorno, cioè la materia elettorale.

Coloro i quali hanno chiesto la convocazione straordinaria del Consiglio, come il sottoscritto, per completare la riforma dei comuni non hanno la possibilità di vedere convocato in via straordinaria il Consiglio per affrontare questo punto, perché di fatto essendo inserito al quarto punto all'ordine del giorno è chiaro che nelle due giornate non viene permessa la trattazione del punto.

Presidente, capisco la difficoltà obiettiva della situazione, però o convocava tre sedute specifiche del Consiglio, nel senso che una giornata la dedicava al punto della riforma elettorale, una la dedicava al punto delle deleghe, un'altra al completamento della riforma ordinamentale, quindi almeno dal punto di vista della partenza avevamo uguali possibilità, che i punti potessero essere affrontati, oppure tanto valeva annullare di fatto le convocazioni straordinarie e cioè dire alla conferenza dei capigruppo ed al Consiglio: 'cari signori, qui mi trovo con la richiesta di iscrizione di troppi punti all'ordine del giorno ed a questo punto si ricostituisce sostanzialmente l'ordine del giorno che è già quello del Consiglio in seduta ordinaria'.

Allora a questo punto decida l'aula la scaletta delle priorità, si riformula l'ordine del giorno e delle convocazioni straordinarie, altrimenti adottando l'ordine temporale della iscrizione delle convocazioni straordinarie, lei di fatto permette la convocazione straordinaria soltanto sul punto riguardante la riforma elettorale, mentre la convocazione straordinaria, parlo del mio punto che ho proposto, ma potrebbe valere per altri, relativa al disegno di legge n. 86, completamento della modifica alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, questa non mi è data la possibilità, cioè di fatto non ho una convocazione straordinaria su quel punto.

Allora Presidente potrei anche accettare l'idea che non ci sia una convocazione straordinaria solo su quel punto, ma allora l'aula dovrebbe tornare sovrana nella definizione dell'ordine del giorno, perché le diverse richieste di convocazione straordinarie si annullano una con l'altra, nel senso che rendono impossibile, almeno nell'ambito dei 15 giorni, garantire questa trattazione, altrimenti la Presidenza doveva convocare quattro sedute straordinarie, perché ci sono state quattro richieste.

Vorrei che mi fornisse una risposta, Presidente, sul quesito che le ho posto.

PRÄSIDENT: Danke, Abgeordneter Pinter. Sie haben recht gut beleuchtet, in welcher Schwierigkeit die Einberufung erfolgen mußte.

Einerseits und das möchte ich jetzt noch dazu beleuchten, die ordentliche Tagesordnung steht da und andererseits hat sich ein Antrag an den anderen um

außerordentliche Einberufung angehängt. Eine Lösung, die Sie dann gesagt haben, wäre die gewesen, daß man sagt, jetzt gibt es so viele Anträge auf Sondereinberufung, daß sie sich so quasi gegenseitig aufheben und in die normale Tagesordnung zurückfallen. Diesem Standpunkt konnte ich deswegen nicht folgen, weil auf der Tagesordnung über 100 Punkte stehen, und immerhin ist durch die Sondereinberufung eine eindeutige Präzedenz oder eine Wunschliste sozusagen vorgelegt worden. Die Frage zwischen der ordentlichen und der außerordentlichen Sitzung habe ich dann einfach nach Rücksprache mit dem Präsidium so entschieden, daß wir gesagt haben, auch um das Thema Familienpaket zu retten, das bereits in Behandlung war, daß wir parallel fortfahren. Es gibt die ordentliche Tagesordnung und es gibt die außerordentliche.

Jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt drei oder vier Einberufungsformen für außerordentliche Tagesordnung und ich mache sie an getrennten Tagen. Was wäre die Folge gewesen? Wir hätten jeden Tag etwas anderes behandelt und somit habe ich gedacht, wenn mehrere Einberufungsforderungen für außerordentliche Tagesordnung vorliegen, sie in das Gesamtpaket in chronologischer Reihenfolge einzupacken, mit dem Vorbehalt, daß der Regionalrat die Reihenfolge ändern kann, um sie dann zu behandeln. Jetzt könnten Sie sagen, dann erschöpfen wir die Tagesordnung nicht und de facto bleibt es nur beim Wahlgesetz. Dazu kann ich Sie beruhigen, weil ich die Absicht habe, diese Sitzungen in dieser Parallelität so lange fortzusetzen bis die außerordentlichen Forderungen alle erschöpft sind, d.h. daß die Punkte, die bis jetzt vorliegen, innerhalb einer übersichtlichen Periode abgeschlossen werden, indem einfach mehrere solcher außerordentlicher Sitzungstermine von mir wiederum vorbehalten werden. Wenn das hingegen in Gefahr steht, dann kann ich Ihnen gerne zusichern, daß ich die Themen teilen werde. Dazu möchte ich dann noch einmal das Präsidium hören. Ich glaube es müßte in der jetzigen Form gehen. Ich danke für die Anregung und ich werde sie auf jeden Fall präsent halten.

Der Abgeordnete Benedikter hat zum Fortgang der Arbeiten das Wort.

BENEDIKTER: Herr Präsident, mein Gesetzentwurf war Gegenstand einer Auseinandersetzung und ich muß sagen, daß ich in aller Form gegen die Auslegung, die Sie, Herr Präsident, zur Behandlung meines Gesetzentwurfes über die Handelskammerordnung gemacht haben, protestiere. Der Artikel 43 der Geschäftsordnung sagt nämlich, der Kommissionsvorsitzende übermittelt dem Präsidium die Berichte zu den ihm zugesandten Gesetzentwürfen innerhalb von 40 Tagen nach Erhalt derselben. Unbeschadet von Artikel 103, der dringende Gesetzentwürfe betrifft, kann eine Fristverlängerung von 15 Tagen gewährt werden.

Dann stimmt das aber ganz und gar nicht, daß es einfach nach Ihrer Darstellung genügt, wenn der Kommissionsvorsitzende seinen Bericht nicht weiterleitet, das Gesetz nicht weiterleitet, wenn eine Mehrheit der Kommission das Gesetz nicht weiterleiten will. Das stimmt bestimmt nicht, denn das wäre ja Willkür.

Man hat das Recht, daß das Gesetz nach 40 Tagen plus eventuell 15 Tagen weitergeleitet werde und nicht, daß die Kommissionmehrheit die Freiheit hat, das Gesetz einfach bei sich zu behalten und es nicht weiterzuleiten, weil die Mehrheit

zufällig der Ansicht ist, daß das Gesetz zu sabotieren sei. So haben Sie das dargestellt und das stimmt bei Haut und Haar nicht.

PRÄSIDENT: Danke, Abgeordneter Benedikter. Ich wiederhole Ihnen gerne den Iter der Gesetzentwürfe. Sie werden im Präsidium hinterlegt, sie werden einer Gesetzgebungskommission vorgelegt. Die Gesetzgebungskommission hat, wie Sie richtig sagen, einen gewissen Termin vorgegeben. Dieser Termin ist allerdings nicht ein Verfallstermin, sondern ein Ordnungstermin und wie Sie als Jurist wissen, sind Ordnungstermine ohne Folgen sozusagen überziehbar.

Das einzige Instrument, sie aus der Gesetzgebungskommission herauszuziehen, ist, daß die Gesetzgebungskommission selbst sagt, ich leite das dem Plenum weiter. Im Falle der Wahlgesetze sind sie dem Plenum weitergeleitet worden, in Ihrem Falle allerdings nicht. Sie können also von Ihrer Gesetzgebungskommission verlangen, daß sie dem Plenum weitergeleitet werden, aber ich kann sie nicht aus der Gesetzgebungskommission herausziehen.

Abgeordneter Benedikter, Sie haben momentan nicht das Wort. Diese Kompetenz aus der Gesetzgebungskommission mir Gesetze herauszufischen, habe ich nicht.

Die nächste Wortmeldung ist der Abgeordnete Atz.

ATZ: Herr Präsident, zu den Kollegen Ianieri und Benedikter, die den Präsidenten der sogenannten „Commissione congiunta“ immer wieder den Vorwurf machen, daß er die Arbeiten nicht korrekt durchgeführt haben sollte, möchte ich folgendes sagen.

Erstens wird vielleicht auch Kollege Benedikter, auch wenn er schon mehrere Jahre in dieser Aula ist, die demokratischen Spielregeln irgendwann einmal lernen müssen. Es hat Abstimmungen gegeben und es ist nicht wahr, daß die letzte Abstimmung mit 10 zu 10 ausgegangen ist, weil bei 10 zu 10 die doppelte Stimme des Präsidenten immer noch die doppelte Wirkung hätte und es hätte auch bedeutet, daß der Beschlußantrag angenommen worden wäre.

Jetzt noch zum Abgeordneter Ianieri, der mir Unkorrektheit vorwirft. Ich muß ihm schon wirklich sagen, daß es Beschlüsse in diesem Hause gibt, daß der Präsident der 1. Kommission gleichzeitig Präsident der vereinigten Kommission ist. Ja oder nein, und so lange es diesen Beschluß gibt, ist der Präsident der 1. Kommission gleichzeitig auch der Präsident der vereinigten Kommission. Wenn es euch nicht paßt, dann müßt ihr diesen Beschluß abändern. Ich habe überhaupt nichts dagegen, daß dieser Beschluß abgeändert wird, aber so lange dieser Beschluß aufrecht ist, steht der Präsident der 1. Kommission auch dieser vereinigten Kommission vor. Kein Problem, wenn Sie den Präsidenten der 2. Kommission zum Präsidenten der vereinigten Kommission nominieren wollen, aber das hat hier zu erfolgen. Ich habe noch nie und nirgends gelesen, daß es zwei gleichwertig, gleichberechtigte Präsidenten in einem demokratischen Gremium gibt und deshalb lasse ich mir nicht Unkorrektheit vorwerfen.

Wenn es Unkorrektheiten gegeben haben sollte, dann bitte ich wirklich korrekter Weise diese Einwände vorzubringen, aber nicht nur politischen Blabla, weil

man letztendlich nichts anderes als nur etwas blockieren will. Das ist der Inhalt. Es gibt Kleinstparteienvertreter, die einfach hier alle Ausreden der Welt hernehmen, um diese Gesetzesinitiative zu blockieren, das ist auf einem ganz anderem Blatt geschrieben und das ist korrekt, aber es kann nicht deshalb einem Präsidenten einer Kommission Unkorrektheit vorgeworfen werden. Das lasse ich mir sicher nicht bieten.

PRÄSIDENT: Danke. Diese vereinigte Kommission wurde gemacht, obwohl die Kompetenz in die 1. Kommission fällt, um ein größeres, breiteres Spektrum von Abgeordneten bei der Vorbereitung von institutionellen Fragen zu ermöglichen. Tatsächlich ist es dann so festgelegt worden, daß der Präsident der 1. Kommission den Vorsitz beibehält, weil es die Kompetenz der 1. Kommission war. Ich werde Ihnen, den beiden Präsidenten Atz und Ianieri, gerne den entsprechenden Beschluß des Regionalrates, der am Anfang der Legislaturperiode getroffen worden ist, zustellen.

Das Wort hat die Abgeordnete Kury. Bitte, Frau Abgeordnete.

KURY: Da Herr Atz darum gebeten hat, man möge ihn aufklären, was an dieser Kommissionspräsidentschaft...

(interruzione)

KURY: Er will es anscheinend doch nicht wissen. Ich dachte mir, wir könnten jetzt in einen netten Dialog miteinander treten, aber offensichtlich hat er es nicht so ernst gemeint, der Präsident der ersten Kommission.

Ich hätte ihm nämlich gerne ohne politisches Blabla gesagt, was denn aus meiner Sicht an der Führung dieser vereinigten Gesetzgebungskommission unkorrekt war und ich denke auch jeder, der mit Recht irgend etwas zu tun hat, wird mir hier recht geben. Es ist absolut unzulässig, daß man in ein und demselben Gremium über ein und dieselbe Sache zweimal hintereinander abstimmen läßt bis das richtige Ergebnis herauskommt und das hat der Präsident der Kommission eben getan. Es war bei der ersten Kommissionssitzung der Antrag vom Herrn Atz höchstpersönlich, ob die gesamten Gesetzesvorschläge ungeprüft in das Plenum weitergeleitet werden sollen und da hat Herr Atz eine Wahlniederlage hinnehmen müssen und im nächsten Augenblick bei der nächsten Sitzung, ohne daß sich irgend etwas verändert hätte, hat er in Zusammenarbeit mit dem Abgeordneten Divina denselben Antrag, dieselbe Frage, noch einmal vorgelegt. Ich denke es ist ein Rechtsgrundsatz, daß über ein und dieselbe Sache nicht zweimal abgestimmt werden kann. Das hätte ich gerne dem Herrn Präsident Atz erklärt.

Herr Präsident Peterlini, eine Frage noch an Sie. Es ist so, daß bei der Reform des Gemeindewahlrechtes damals die zusammengesetzte Kommission beschlossen hat, daß der Präsident der ersten Kommission in dieser genauen Angelegenheit auch der Präsident der zusammengesetzten Kommission ist. Darüber gibt es eine Übereinkunft, was aber noch lange nicht heißt, daß diese Sache jetzt ewiglich so weitergeführt werden müßte und es war mein Antrag in der Kommission, doch auch

über die Präsidentschaft diesmal neu zu diskutieren. Das allerdings hat Präsident Atz nicht zugelassen. Insofern ersuche ich Sie, Herr Präsident Peterlini, hier Aufklärung zu geben.

PRÄSIDENT: Das ist ganz einfach, Frau Abgeordnete Kury. Die Geschäftsordnung sieht die Zuständigkeit für diese Gesetze nur für die erste Kommission vor, und dann gab es einen Beschluß aufgrund der Wünsche der Minderheiten, daß bei institutionellen Fragen - und ich habe es für richtig gehalten, daß das nicht nur bei der Gemeindewahl und -ordnung, sondern auch bei den Wahlgesetzen zum Regionalrat der Fall ist - beide Kommissionen unter dem Vorsitz der 1. Kommission zusammentreten, weil es die Kompetenz der ersten Kommission ist.

Frau Abgeordnete Kury, ich stelle Ihnen den Beschluß gerne zu. Wenn Sie aber eine wörtliche Auslegung der Geschäftsordnung ohne diesen Beschluß wollen, dann bleibt der Herr Atz und seine Kommission alleine zuständig und wenn Sie dem politischen Beschluß des Regionalrates Rechnung tragen, dann kommt die zweite Kommission dazu, aber ohne Vorsitzwechsel. Ich lasse Ihnen gerne die entsprechenden Unterlagen zukommen.

Bevor wir weitergehen, muß ich Ihnen noch folgendes sagen: heute ist kein Diskutierclub über die 1. Gesetzgebungskommission angesagt. Hier geht es um den Fortgang der Arbeiten und zu dem ist das Wort verlangt worden und zum Fortgang der Arbeiten ist gebeten worden zu unterbrechen. Abgeordneter Ianieri, wenn es nicht zur Sache ist, dann darf ich Ihnen nicht das Wort erteilen.

Abgeordneter Ianieri, bitte.

IANIERI: Signor Presidente, è una precisazione e sarò breve. Il cons. Atz dice: se scorrettezze sono state compiute vengano fatte presenti quali sono le scorrettezze, intanto ne voglio segnalare sicuramente una. Vi è stato un tentativo di far figurare presente un commissario che era assente, attraverso una giustificazione scritta con firma che non era del commissario che doveva essere presente, che doveva giustificare la sua assenza in aula.

Questo ci tengo a dirlo e lo avevo fatto anche verbalizzare, perché ero andato ad informarmi se quel commissario quella mattina aveva potuto o meno firmare la sua dichiarazione di giustificazione per la Commissione. Quel commissario era partito alle 6 del mattino, si trovava a Milano, non voglio fare il nome, ma comunque anche questo avevo fatto verbalizzare. Uno dei tanti fatti.

Mi scusi signor Presidente, se vogliamo mettere in piazza queste cose mettiamole pure, sto dicendo che comunque non si può dire nemmeno al Presidente della II^a Commissione, che chiede la parola: 'lei se non sta zitto la sbatto fuori'! Fuori sbatta altre persone non il Presidente della II^a Commissione e comunque non un suo collega! Questi sono uno dei tanti modi usati dal collega Atz, ma ci sono tanti altri metodi inurbani usati dal collega Atz nell'ambito della Commissione.

Non sono d'accordo che il voto del Presidente della I^a Commissione in quella occasione valeva doppio, perché nella delibera dove è stato stabilito che le due

Commissioni insieme trattavano le questioni elettorali, non era stato precisato che il Presidente della I^a Commissione facesse da Presidente della cosiddetta Bicamerale, se la vogliamo chiamare come Commissione. I due Presidenti, a mio parere, avevano lo stesso potere, mi dimostri il contrario.

PRÄSIDENT: Es ist jetzt keine Sondersitzung zum Vorsitzenden Atz einberufen. Wenn Sie zum Fortgang der Arbeiten reden wollen, dann gerne.

Abgeordneter Gasperotti, Sie haben das Wort.

GASPEROTTI: Presidente, solo perché quest'aula, che è sovrana, non ha deciso di aggregare i commissari della II^a Commissione alla I^a Commissione, ha usato questa parola dicendo: la Commissione è una Commissione congiunta, il che non vuol dire aggregare, noi siamo due gruppi, due Commissioni che hanno un loro Presidente ed una loro organizzazione, si vota e si voterà in termini complessivi numerici, perché il numero non è più quello della I^a Commissione, ma è il numero di due Commissioni assieme, perché altrimenti, Presidente, vorrei vedere se il voto dei commissari della I^a Commissione era sufficiente per licenziare quei disegni di legge. Siccome le Commissioni sono congiunte ed il termine "congiunto" per me vuol dire un'altra cosa rispetto ad "aggregato", la dignità di questa seconda Commissione è paritaria rispetto alla prima. Che poi sia il Presidente della I^a che fa il coordinamento generale, ma sono rappresentato da un Presidente ed un Vicepresidente della II^a Commissione, che lei ed il collega Atz non ha alcun diritto di cancellare.

Allora si adegui e si adegui ad una democrazia che è contenuta nel significato della parola, quando si dice "aggregato" vuol dire una cosa, quando si dice "congiunto" è un'altra cosa. Allora si adegui e quest'aula definisca finalmente qual è lo spazio esatto delle Commissioni.

Presidente, me ne duole, ma sono profondamente amareggiato che di questa istituzione, ma non solo dell'aula anche delle Commissioni se ne faccia uso per altri motivi e scopi. L'obiettivo principale di queste due Commissioni era trovare un momento unitario per discutere e per arrivare in aula, non si è voluto fare questa operazione, non per ostruzionismo, finitela, la questione dell'ostruzionismo non c'è stata nella Commissione congiunta, c'era un'assenza profonda, anche dal punto di vista numerico, della maggioranza, questo è vero ed i colleghi che sono commissari per la maggioranza, quelli che erano sempre presenti soffrivano come me del fatto che non c'era la Commissione al completo, perché non si fa ostruzionismo stando a casa! L'ostruzionismo si fa in aula e si lavora attorno ai problemi, se invece si vuole dare un contributo, sono disponibile a dare il contributo sostenendo la mia tesi, ma non mi è stato possibile definire se parlo sul disegno di legge della Giunta, su quello del cons. De Stefani.

Nessuna istituzione democratica rassegna le proprie dimissioni per incapacità nell'affrontare un problema di questo tipo, qui c'è davvero uno snaturamento del significato di democrazia e di partecipazione.

Il collega Atz è da riprendere e lo riprendo in quest'aula, che è legittima per fare questo tipo di operazione, perché ha un comportamento che è solo funzione ed uso delle proprie idee, un Presidente di Commissione deve tendenzialmente trovare dei momenti unitari se vuole fare il Presidente, se invece vuole fare il dittatore ha sbagliato aula, forse deve trovare un luogo diverso, perché è talmente determinato e sono vere le dichiarazioni fatte dal collega Ianieri, quello di dire: 'taci altrimenti ti butto fuori'! Sono affermazioni registrate Presidente.

Il Presidente della II^a Commissione, che ho votato anch'io, in sede di Commissione congiunta è stato disconosciuto da quel Presidente, che si è autorizzato di fare questa forzatura. Chiedo all'Ufficio di Presidenza di scrivere al Presidente Atz che il suo comportamento non è stato solo scorretto, ma è stato lesivo delle regole e della dignità della II^a Commissione. Grazie.

PRÄSIDENT: Die Regeln für das Zusammenwirken der beiden Kommissionen werden im Lichte dessen was der Regionalrat beschlossen hat, gesehen, und wir vom Präsidium werden das genau prüfen, denn das Präsidium ist zuständig, Auslegungsregeln zu geben und sie dann so festzulegen, daß Sie sicher sein können, daß die Gleichwertigkeit der Kommissionen festgehalten wird, natürlicherweise auch unter der Notwendigkeit, einen einheitlichen Vorsitz zu haben. Ich behalten mir vor, daß wir das genau prüfen und in das Präsidium bringen werden und dann wenn notwendig eine Auslegungsform finden, die wir in Artikel kleiden, damit das ein und für allemal auch klar ist.

Ich habe diese Vorwürfe, die gegen den Abgeordneten Atz gerichtet sind, nicht gehört. Ich würde es natürlicherweise nicht akzeptieren, daß solche Worte hier gegenüber einem Mitglied des Regionalrates und schon gar nicht gegenüber einem Vorsitzenden einer Gesetzgebungskommission erfolgen dürfen. Das wäre auf keinen Fall zulässig und wenn Sie sich darüber beklagen, dann werde ich auch dem Abgeordneten Atz vorbehaltlich der Überprüfung desselben mitteilen müssen, daß es in dieser Form nicht geht. Dieses Thema muß jetzt abgeschlossen sein, weil es nicht zur Debatte steht.

Der Abgeordnete Divina hat das Wort.

DIVINA: Presidente, porto via pochissimo tempo, per ricordarle una cosa: non possiamo riaprire una discussione in aula che ha fatto già perdere molto tempo alle due Commissioni riunite. Dovremmo essere in discussione congiunta di una serie di disegni di legge che toccano la riforma della legge elettorale. C'è chi sta onestamente portando avanti la propria linea, le proprie tesi politiche, chi onestamente le osteggia, si dichiara contrario e chi usa dei pretesti per osteggiarle.

Allora invoco a lei Presidente molta attenzione, scrupolosità nel seguire il regolamento, non lasciando che ogni consigliere apra il dibattito e divaghi su quello che è stato, perché a me risulta che quella famosa commissione, che si è svolta circa un mese fa, al di là delle diatribe che sono consuetudinarie, che avvengono in aula, abbia avuto qualche ripercussione ulteriore. Chi voleva avere giustizia, chi si fosse sentito offeso da certe affermazioni aveva mille modi per farlo, ma non oggi da un mese a

questa parte. Se il comportamento del cons. Atz non è stato contestato, se si vuole contestarlo, il suo modo autoritario di dirigere i lavori lo si fa con gli strumenti che ogni consigliere ha, si fa una mozione di sfiducia per l'incarico che sta ricoprendo.

Oggi capisco il cons. Atz, che è capogruppo del partito di maggioranza che governa questa Regione, non è nemmeno riuscito a tenere in piedi una tesi che il suo partito voleva, praticamente alterando l'ordine del giorno; oggi ho compassione per quell'uomo, che non riesce nemmeno con la sua autorevolezza ad incidere minimamente sui lavori del Consiglio, ma se volesse contestarlo lo faccia nei modi che sono propri.

Pertanto invito la Presidenza ad affrontare serenamente il dibattito, sarà tutto fuori che sereno, perché ci saranno posizioni molto contrastanti, ma abbiamo avuto molta difficoltà per arrivare a questo momento, da qua in poi si parli di legge elettorale e le altre cose si discutano con i sistemi e le norme che il regolamento prevede.

PRÄSIDENT: Danke. Der Abgeordnete Bolzonello hat das Wort.

BOLZONELLO: A differenza di quanto detto dal collega Divina, credo che la sede opportuna per presentare eventuali critiche all'operato di un Presidente di una Commissione sia proprio questa, ma anche a lei, signor Presidente, voglio ricordare che l'aula stessa aveva approvato un documento, per cui prima ancora di porre all'attenzione delle due Commissioni congiunte l'esame dei disegni di legge, avrebbe dovuto aver luogo in questa sede un dibattito, per verificare l'obiettivo di eventuale riforma elettorale e questo ancora prima che fossero predisposti o dati all'attenzione del Consiglio eventuali documenti legislativi. Così non è stato, ma credo sia una volta di più inadempiente in questo caso la Presidenza del Consiglio regionale.

Come, secondo me, non è nemmeno da sottovalutare la tesi sostenuta dal collega Pinter riguardo alle convocazioni, alle quattro diverse richieste di convocazioni straordinarie che sono a lei pervenute. Allora capisco che vi sia difficoltà nell'interpretare il regolamento e la compatibilità di questo con l'art. 34 dello Statuto, ma vorrei ricordare che se quattro sono le richieste di convocazione, evidentemente quattro devono essere le sedute straordinarie da convocare, con quattro diversi ordini del giorno, quindi anche qui vi è stata una evidente forzatura.

C'è una serie di disegni di legge all'attenzione di quest'aula, che non possono nemmeno essere disattesi o rimandati, abbiamo cominciato la discussione, credo sia buona norma e rispetto per coloro i quali prestano la necessaria attenzione ai disegni di legge, andare a chiudere un iter attinente all'esame di questi vari disegni di legge.

Quindi, ripeto signor Presidente, è una critica che le faccio, primo perché non è stato provveduto in sede plenaria a dare luogo ad una seduta ancor prima del deposito dei disegni di legge sugli obiettivi della riforma elettorale; secondo, condivido quanto detto dal cons. Pinter, rispetto alle quattro sedute straordinarie che dovrebbe lei convocare; terzo, credo sia legittimo per ciascun consigliere avanzare le critiche, le censure del tutto legittime, perché secondo me, quanto detto dal collega Ianieri, cosa della quale sono testimone, certamente è la verità, sia rispetto al falso producendo una

delega per sostituire un consigliere con un altro della maggioranza, ovviamente, e questo è un falso avallato dalla Presidenza della Commissione congiunta ed anche per quanto attiene a taluni comportamenti, che sono certamente censurabili e lo sono anche in questa sede, checché ne pensi qualche collega.

Non è vero che si deve perdere tempo, lei è garante dell'ordine dei lavori e della dignità dei consiglieri, anche all'interno delle Commissioni, ma non voglio pensare che magari, perché sia esponente del suo partito il Presidente di quella Commissione, lei abbia un occhio di riguardo diverso invece da quello che è il rispetto per tutti i consiglieri, ho detto che non voglio pensare, perché la conosco e credo che lei sia abbastanza obiettivo nelle sue decisioni, anche se ovviamente qualche sollecitazione o qualche attenzione maggiore rispetto a quanto proviene dagli esponenti della sua formazione politica, sono comprensibili, ma non da me condivisibili certamente.

PRÄSIDENT: Ich möchte nicht, daß das immer wieder kommt. Ich versuche immer möglichst objektiv die Dinge zu werten. Wenn ich das gemacht hätte was meine Partei gewollt hat, dann hätte ich folgendem Hinweis stattgeben müssen. Meine Partei hat gesagt, der erste Einberufungsantrag ist unterschrieben von 15 oder 16 Leuten und die meisten davon haben auch den Einberufungsantrag von der SVP unterschrieben und dann müßte doch der Antrag SVP, wo eine andere Tagesordnung vorgesehen ist, Übergewicht haben. Das sage ich Ihnen, nur um Ihnen zu sagen, daß es nicht so einfach geht, wie meine Parteizugehörigkeit entscheidet. Ich habe gesagt: das ist die chronologische Einberufung, weil die entsprechenden Punkte in dieser chronologischen Reihenfolge vorgebracht worden sind. Es ist zu einfach zu sagen, der Präsident gehört einer Gruppe an und deswegen macht er das was die Gruppe sagt. Das tue ich nicht und das habe ich oft genug bewiesen und wenn Sie ein bißchen ehrlich sind, dann werden Sie das auch gemerkt haben.

Was die Aufgliederung der Sitzungen betrifft, habe ich gesagt, daß ich es im Präsidium überlegen werde. Bedenken Sie aber, daß das schon ein sehr starkes Instrument ist, das sie mir da in die Hand geben, weil das bedeutet, daß ich die Sitzungen aufgliedere und damit politisch entscheide. Während der Regionalrat zum Beispiel heute gegen den Willen der SVP entschieden hat, daß das Wahlgesetz als erstes drankommt, könnte ich mit so einer Aufgliederung natürlicherweise inzwischen die Delegierungen weiterschicken, sowie den Antrag Pinter zur Gemeindeautonomie auf Kosten der Wahlgesetze. Bitte bedenken sie alles in diesem Zusammenhang. Ich habe geglaubt, daß es am objektivsten ist, wenn ich alles zusammenlege und Sondersitzung mache und, wenn schon, den Regionalrat über Prioritäten entscheiden lasse. Trotzdem behalte ich mir vor diese Parallelität von Sitzungen zu überdenken, je nach dem wie weit wir kommen.

Ich gebe jetzt wie üblich dem Antrag auf Unterbrechung statt. Genügt eine halbe Stunde? Wir machen um 12.15 Uhr weiter.

(ore 11.40)

(ore 12.30)

PRÄSIDENT: Jetzt verlesen wir alle Berichte zu allen Gesetzen, die zur Wahlmaterie vorliegen und machen dann eine einheitliche Generaldebatte, wie es die Geschäftsordnung vorsieht. Danach wird einzeln zu jeden Gesetzentwurf über den Übergang zur Sachdebatte abgestimmt. Ich verlese jetzt den ersten Bericht zum Gesetzentwurf Nr. 4.

B E R I C H T

Stil und Kosten der Wahlkampagne einzelner Kandidaten für die verschiedenen politischen Gremien, insbesondere das Parlament und die Regionalräte haben in der letzten Zeit eine Entwicklung genommen, welche zu vielfacher Kritik Anlaß gegeben haben.

Im Regionalrat Trentino - Südtirol wurde mit einem Beschlußantrag, welcher am 12. Oktober 1989 genehmigt worden war, diese Situation angeprangert und eine Studienkommission eingesetzt, welche Maßnahmen erarbeiten sollte, wie dem Phänomen des Wahlkampfes im „amerikanischen Stil“ Einhalt geboten werden könnte.

Leider konnte in der vergangenen Legislaturperiode das Problem aber nicht gelöst werden.

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, daß durch bindende Bestimmungen die Kandidaten für den Regionalrat für den Wahlkampf nur Summen bis zu einem bestimmten Höchstbetrag aufwenden dürfen, wobei auch Kontrollmechanismen und Sanktionen vorgesehen werden sollen.

Im einzelnen soll mit Artikel 1 einmal ein Höchstbetrag festgelegt werden und auch klargestellt sein, daß zu diesem Höchstbetrag auch die Mittel gezahlt werden, welche von Lobbys und Freundeskreisen bereitgestellt werden.

Der Artikel 2 sieht eine Kontrollorgan vor, welches die Einhaltung der Bestimmungen überwacht und eventuelle Verstöße feststellt.

Um diese Arbeit zu ermöglichen, muß der Kandidat und die wahlwerbende Partei oder Gruppierung einen im Artikel 3 vorgesehenen Bericht über die Ausgaben für den Wahlkampf vorlegen.

Der Artikel 4 schließlich sieht die Sanktionen vor, welche bei Verstößen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes angewandt werden sollen.

Ich bitte den Abgeordneten Delladio seinen Gesetzentwurf Nr. 60 zu verlesen. Bitte, Abgeordneter.

DELLADIO:

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 60:

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 in materia di elezione del Consiglio regionale (presentato dal consigliere regionale Delladio)

La Provincia autonoma di Trento sta vivendo un momento di estrema difficoltà e di confusione politica che si sostanzia nella impossibilità di dare vita a maggioranze stabili ed omogenee.

La presenza in Consiglio provinciale di numerose formazioni politiche che necessitano ciascuna di una propria forma di visibilità e di spazio politico porta al conflitto interno e soprattutto alla incapacità di predisporre progetti di ampio respiro che siano poi realizzabili in quanto sentiti come propri da tutte le forze di Governo. Purtroppo nel campo delle riforme elettorali ed in quello più vasto delle riforme istituzionali la nostra Regione è rimasta al palo mentre in tutta Italia il movimento delle riforme ha segnato grandi vittorie ed ha prodotto rilevanti modificazioni nei sistemi elettorali.

Tutte le regioni e le province d'Italia vedono i loro Presidenti eletti direttamente dal popolo e sono andate al rinnovo degli organi elettivi con una legge che, sebbene non soddisfacente, è comunque un primo passo verso un sistema sostanzialmente maggioritario e bipolare.

A fronte del sostanziale immobilismo con chiarezza la loro volontà di passare ad un sistema maggioritario ma quello che mi induce a presentare questo disegno di legge è la consapevolezza che avanti così non è più possibile andare e che ciascuno di noi sarà da ora in poi responsabile di fronte ai propri elettori di quanto avrà fatto o non avrà fatto per consentire anche ai cittadini del Trentino di avere una rappresentanza politica capace di dare stabilità e progettualità agli esecutivi.

Tanto premesso va quindi ricordato quanto avvenuto negli ultimi anni.

A seguito del referendum del 18 aprile 1993 con il quale l'elettorato italiano ha espresso la propria propensione all'istituzione di un sistema elettorale "maggioritario", il Parlamento ha approvato, nel corso del 1993, due leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Allo stesso modo, con la legge n. 81 del 25 marzo 1993, si è provveduto ad introdurre l'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia.

Anche nella nostra realtà provinciale gli elettori hanno dimostrato una indiscutibile propensione al cambiamento, sia attraverso il referendum dell'aprile 1993, sia attraverso le elezioni regionali del novembre 1993 che, pur svoltesi in presenza di un sistema elettorale proporzionale, hanno comunque espresso un certo desiderio di svolta e di maggiore rappresentatività attraverso l'individuazione prioritaria di tre forze politiche (Lega Nord, P.A.T.T., D.C.). Nonostante questo, però, la numerosa presenza di partiti minori (quali Solidarietà, Lega Autonomia Trentino - Liste Civiche, Rifondazione Comunista, Alleanza democratica, Alleanza per il Trentino, P.S.D.I., M.S.I. e P.D.S. per un totale di nove seggi), che in Consiglio provinciale hanno conseguito uno o due seggi, indebolisce la capacità e le possibilità di governo dal momento che viene a mancare l'unità di intenti e di vedute che si esprime necessariamente con più facilità in una forte maggioranza, senza la quale, il pericolo dell'ingovernabilità sarà sempre presente.

Esaminando i risultati delle ultime elezioni regionali si nota infatti che ben 5 consiglieri del collegio elettorale di Trento sono stati eletti con i resti e che ben tre di

questi e cioè i rappresentanti di Rifondazione Comunista, Alleanza Democratica, P.S.D.I., fanno parte di liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale e si rivelano quindi espressione di una piccola minoranza che trova rappresentatività grazie appunto ad un sistema proporzionale che necessiterebbe di regole minime per uniformarsi alle indicazioni nazionali e regionali che hanno indicato il sistema maggioritario quale unica strada perseguibile per una maggiore governabilità.

Ci riferiamo in questa sede, come avrete notato, al Collegio elettorale di Trento, evitando un'analisi unitaria della realtà regionale che coinvolge anche il Collegio elettorale di Bolzano. Questo perché, come ben sapete, la realtà multietnica e plurilinguistica dell'Alto Adige esige e prevede, per Statuto, un equilibrio che si esprime attraverso la presenza di minoranze etniche fondamentali che non possono e non debbono essere allontanate dalla scena politica e dal governo e che trovano maggiori possibilità di rappresentatività attraverso un sistema proporzionale, quale quello vigente.

La realtà trentina invece, pur presentando anch'essa una presenza ladina nella valle di Fassa, (presenza che si è in passato tentato di tutelare tramite una delibera regionale dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale a causa dell'impossibilità di legiferare sulla tutela delle minoranze linguistiche in provincia di Trento con una legge regionale, dal momento che si andrebbero a modificare norme stabilite dallo Statuto di autonomia che, come tale, richiede tassativamente modifiche di ordine costituzionale), e germanofona nella val dei Mocheni e sull'Altopiano di Luserna, rileva la necessità di schieramenti più netti e di maggioranze forti.

Si propone a tal fine di lasciare invariate le modalità elettorali per quanto concerne il Collegio elettorale di Bolzano e di introdurre nuove regole per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento, intervenendo con modifiche all'art. 61 della Legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 per l'elezione del Consiglio regionale e applicando le indicazioni del metodo d'Hont per i seggi rimasti non attribuiti.

Le modifiche introdotte per la Provincia di Trento automaticamente escludono dall'assegnazione dei seggi quelle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale intero e privilegiano le liste con i quozienti elettorali più alti.

Applicando il metodo d'Hont alle scorse elezioni regionali avrebbero infatti acquisito nel Collegio elettorale di Trento ulteriori seggi la D.C. (2), il P.A.T.T. (1) e il Movimento per la Democrazia - la Rete (1), e Lega Autonomia Trentino - Liste Civiche (1).

Avremo avuto in tal modo un Consiglio provinciale di Trento formato da 9 anziché 12 partiti, caratterizzato dalla presenza di 4 liste forti (D.C., P.A.T.T., Lega Nord e Movimento per la Democrazia - la Rete).

Sarebbero quindi state favorite aggregazioni forti con una conseguente maggiore stabilità politica. Il Governo della Provincia di Trento avrebbe avuto un indirizzo diverso al fine di attuare con celerità e responsabilità impegni e scelte programmatiche.

Tutto ciò senza stravolgere del tutto il nostro sistema elettorale, vincolato al proporzionale dallo Statuto di autonomia, apportandovi delle semplici modifiche comunque significative.

Nella convinzione che una modifica al nostro sistema elettorale provinciale sia quanto mai urgente, si auspica che il Consiglio regionale voglia valutare positivamente la presente proposta.

PRÄSIDENT: Danke. Der nächste Gesetzentwurf ist die Nr. 61, eingebracht von den Abgeordneten Benedetti, Bondi und Levegghi. Ich bitte einen der Einbringer um die Verlesung. Bitte, Abgeordneter Bondi.

BONDI:

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 61:

Testo Unico per la elezione del Consiglio regionale (presentato dai Consiglieri regionali Benedetti, Bondi e Levegghi)

Lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol stabilisce che il Consiglio regionale venga eletto con il sistema proporzionale (art. 25). Stabilisce ancora che la durata della legislatura sia di cinque anni (art. 27) e che il Presidente della Giunta e gli assessori siano eletti dal Consiglio nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta (art. 36). Prevede inoltre la ripartizione del territorio in due collegi provinciali, Trento e Bolzano, e ribadisce in particolare all'art. 48 che ad essere eletto è il Consiglio regionale mentre i due Consigli provinciali sono formati da coloro che sono stati eletti Consiglieri regionali nei rispettivi collegi elettorali provinciali.

E' evidente che, finché con procedura statutaria non si provvederà a modificazioni in sede parlamentare - auspicabili in senso federalista e cioè con la libertà da parte delle Regioni di stabilire il proprio sistema elettorale - la proposta di legge oggi avanzata risente delle limitazioni esistenti.

Peraltro, dopo l'esito delle ultime consultazioni referendarie in tema elettorale, nascono, per chi è attento al rispetto della volontà popolare e della democrazia, esigenze di modifiche pur introdotte tenendo conto del quadro complessivo previsto dalle attuali norme.

Tali modifiche tendono a soddisfare:

- a) una presenza più capillare sul territorio;
- b) una migliore distribuzione circa la provenienza degli eletti;
- c) una maggiore governabilità e stabilità sia del Consiglio regionale che dei due Consigli provinciali;
- d) un po' di potere al cittadino e un po' meno ai partiti;
- e) il superamento di un eccesso di frammentazione politica, mantenendo ovviamente un certo pluralismo ma cercando la democrazia dell'alternanza e di un tendenziale bipolarismo.

Si è pensato in un primo momento di modificare in maniera eguale per la provincia di Trento e di Bolzano la normativa elettorale ma considerazioni sia politiche - una resistenza in parte non giustificata in provincia di Bolzano - sia obiettive - come la tutela delle minoranze hanno indotto ad impostare due distinti sistemi.

Pertanto, per la provincia di Bolzano si sono introdotti cambiamenti più modesti e di natura più che altro tecnica, salvo il fatto di proporre l'abbattimento a sole due preferenze. Si è del parere che la S.V.P. sappia adeguarsi almeno in parte e doverosamente a quello che anche il suo elettorato ha espresso in occasione del referendum sulla preferenza unica.

Per la provincia di Trento si è previsto, fra le scelte principali, un sistema misto (art. 3) con correttivo di soglia del tre per cento (art. 71), premio di maggioranza del sessanta per cento (art. 72), la possibilità di formare gruppi di liste e l'obbligatorietà dell'indicazione del Premier (art. 21). Quest'ultima proposizione va verso una direzione moderna che sostituisce per ora la possibilità dell'elezione diretta del Premier e costringerà alla nascita di vere e proprie coalizioni.

Ovvia e dovuta la proposizione di un solo voto di preferenza sia per i distretti di valle che per il distretto unico provinciale (art. 6).

Si introduce pure nell'elettorato attivo (art. 9) la dizione "cittadini dell'Unione europea", opzione sostenuta anche dall'attuale Ministro per le riforme istituzionali Giovanni Motzo che dimostra le potenzialità applicative dell'art. 11 della Costituzione ai fini dell'adattamento automatico generalizzato relativamente all'immissione dell'ordinamento comunitario europeo nel nostro ambito di sovranità nazionale.

Sono numerose le varianti tecniche di minore importanza politica ma che sono dirette al migliore funzionamento del meccanismo elettivo.

Per quanto riguarda il sistema elettorale della provincia di Trento:

- il collegio è diviso fra undici distretti di valle che eleggono in maniera uninominale undici consiglieri regionali e un distretto unico provinciale che elegge 24 consiglieri regionali con il sistema proporzionale per un totale dei 35 componenti previsti (art. 3). I distretti di valle hanno un ordine di grandezza scelto tenendo conto di parametri diversi sia di ordine politico (distretto di valle di Fassa strutturato molto piccolo per favorire l'elezione di un ladino) sia in base alla popolazione sia di significato rappresentativo di valle (allegato A);
- alla ripartizione dei seggi nel distretto unico provinciale di Trento sono ammesse solo le liste o i gruppi di liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al tre per cento del totale dei voti validi riportati da tutte le liste (art. 7). Nei distretti di valle sono eletti i candidati più votati indipendentemente dalla lista o gruppo di liste che li ha presentati;
- ai fini della ripartizione dei seggi nel distretto unico provinciale di Trento sono ammessi i collegamenti di lista che devono essere dichiarati reciprocamente ed accompagnati da un documento programmatico comune a tutto il gruppo. Le liste collegate devono presentare un candidato comune nei distretti di valle (art. 21);
- all'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi spettanti sono ripartiti secondo il metodo D'Hondt (art. 73).

Per quanto riguarda le candidature:

- le liste o gruppi di liste possono presentare candidature per il solo distretto unico provinciale di Trento oppure sia per quest’ultimo che per i distretti di valle. Le candidature dei distretti di valle, invece, non si possono presentare isolate dalla presentazione di una lista o gruppo di liste provinciale (art. 21);
- per quanto riguarda la raccolta di firme, tenuto conto di tutto il meccanismo proposto, tutti i partiti o gruppi di partiti collegati devono raccogliere le firme di sottoscrizione previste per presentare i candidati (art. 20). Il candidato può essere presentato per il solo distretto di valle o per il solo distretto unico provinciale oppure per il distretto unico provinciale e per un solo distretto di valle (art. 20).

Per quanto riguarda le modalità di voto, nel collegio di Trento l’elettore dispone di un’unica scheda con la quale può, con un unico voto, votare per una lista del distretto unico provinciale e per il candidato proposto dalla stessa lista nel distretto di valle, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Per il distretto di valle, invece, l’elettore può esprimere, sulla stessa scheda, la preferenza per un candidato anche non proposto dalla lista prescelta per il distretto unico provinciale e cioè con modalità di voto disgiunto. E’ sufficiente in tal caso esprimere il voto di preferenza per il distretto di valle tracciando un segno a fianco del nominativo prescelto (art. 57).

Si fa notare in definitiva che tutto il dispositivo è correttamente rivolto ad un ammodernamento coerente con lo sviluppo della materia elettorale peraltro in continua evoluzione a livello nazionale.

PRÄSIDENT: Ich bitte jetzt den Präsidenten des Ausschusses seinen Gesetzentwurf zu verlesen und zwar die Nr. 65. Bitte, Präsident Grandi.

GRANDI:

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 65:

Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l’elezione del Consiglio regionale” (presentato dalla Giunta regionale)

Un riferimento preciso alla riforma della legge elettorale regionale è contenuto nell’accordo di programma per la formazione della Giunta regionale della XI^a legislatura, dove si asserisce che “L’obiettivo di garantire una semplificazione del quadro politico e il superamento di un’eccessiva frammentazione della rappresentanza, allo scopo di favorire la governabilità, potrà essere realizzato sia attraverso l’introduzione di una soglia percentuale sia anche mediante innovazioni in materia di norme elettorali introdotte a livello nazionale (sistema misto maggioritario/proporzionale)”.

La Giunta regionale, nell’esercizio della competenza legislativa primaria, ha scelto di sottoporre all’esame del Consiglio l’ipotesi che prevede l’introduzione di una “soglia minima di voti” per partecipare alla ripartizione dei seggi in ogni collegio provinciale, considerando prioritario l’obiettivo di limitare la dispersione di voti al fine di favorire la governabilità.

Aderendo allo spirito della mozione n. 27 presentata il 3 novembre 1994 ed approvata il 14 giugno 1995, la Giunta regionale intende contribuire alla discussione sulla riforma del sistema di elezione del Consiglio regionale con il presente disegno di legge che raccoglie le modifiche al “meccanismo elettorale” condivise dalle forze politiche della maggioranza.

Nel merito, la Giunta propone che in ciascun collegio provinciale alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipino solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno la 5% del totale dei voti validi espressi nel collegio stesso. Il metodo di ripartizione dei seggi tra le liste che hanno raggiunto o superato, come numero di voti validi, la soglia elettorale, non cambia: continuerà ad applicarsi il metodo del quoziente corretto + 2”; i seggi non attribuiti in prima assegnazione saranno ripartiti sulla base dei più alti resti.

Tecnicamente, il disegno di legge interviene sulla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l’elezione del Consiglio regionale, modificando gli articoli 61 e 68 che riguardano l’uno la determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista e l’altro il contenuto del verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale.

L’articolo unico del disegno di legge, con la lett. a), introduce nell’articolo 61 della L.R. n. 7/1983 il comma 01 che prevede la soglia elettorale; con le lett. b) e c), adegua alla disposizione contenuta nel nuovo comma 01 il contenuto dei commi 1 e 2 dell’articolo 61; con la lett. d), infine, modifica l’articolo 68 della L.R. n. 7/1983 prevedendo che nel verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale sia indicata anche la soglia elettorale.

PRÄSIDENT: Danke. Jetzt kommen wir zu den Gesetzentwürfen Nr. 71 und Nr. 72, beide eingebracht von Abgeordneten De Stefani und somit bitte ich Sie beide zu verlesen. Bitte, Abgeordneter De Stefani.

DE STEFANI:

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 71:

Modificazioni alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo Unico delle leggi regionali per l’elezione del Consiglio regionale), in materia di assegnazione dei seggi nel collegio provinciale di Trento: formula dei divisori successivi con intervallo di un quarto di unità

1. La situazione politica in Trentino è sotto gli occhi di tutti. Non si può proprio affermare che l’ultima legislatura, trenta mesi dalle elezioni, sia stata caratterizzata da una grande attività legislativa né amministrativa.

All’inizio della legislatura i gruppi politici presenti in Consiglio erano dodici, ora sono lievitati a diciotto; nella formazione delle due giunte, che sono state fino ad ora insediate, sono stati impiegati circa dieci mesi: durante questi mesi la normale attività consiliare è rimasta bloccata.

I cittadini in questo guazzabuglio di partiti, partitini, movimenti, sigle e simboli sono disorientati e non possono che perdere interesse verso il funzionamento delle istituzioni. Questa perdita di credibilità e chiarezza va naturalmente a discapito

anche di coloro, partiti o singoli, che cercano di impegnarsi con analisi, progetti ed idee volte alla migliore gestione della cosa pubblica.

Tutta la società trentina risente di questa situazione e molti vedono nella frammentazione della rappresentanza politica una delle cause principali.

2. La richiesta di semplificazione è stata affermata con chiarezza anche in Trentino in occasione dei due referendum elettorali.

Il primo, del 1991, ha visto una schiacciante maggioranza (superiore al 90%) favorevole all'indicazione nelle schede elettorali di una unica preferenza personale; con il secondo, del 1993, la maggioranza dei trentini si è pronunciata a favore dell'abbandono definitivo del sistema elettorale proporzionale, auspicando in questo modo il superamento della cosiddetta partitocrazia, del consociativismo e quindi una semplificazione del quadro politico generale.

Nella nostra regione nessuna delle attese espresse dagli elettori in occasione dei referendum è stata fino ad ora soddisfatta. Nell'elezione del Consiglio regionale, infatti, si vota ancora con il sistema proporzionale e si possono esprimere fino a quattro preferenze.

Per la modifica del sistema elettorale in Provincia di Trento da proporzionale a maggioritario esistono dei vincoli statutari (Art. 25 "*Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ...*"; art 48 "*Ciascun Consiglio provinciale è composto dai membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia ...*"), mentre la scelta di mantenere il numero delle preferenze a quattro è dovuta in larga misura alla necessità della SVP, partito di raccolta, di permettere la riconoscibilità dei suoi equilibri interni.

Del resto l'adozione di sistemi proporzionali con il premio di maggioranza per la lista che raccoglie il maggior numero di voti, pur offrendo garanzie per quanto riguarda la governabilità e, indirettamente, la semplificazione del quadro politico, può far sorgere dei gravi problemi. Ammesso che una legge di tale contenuto possa essere vistata dal Governo senza particolari obiezioni, è sempre possibile che, ad elezioni avvenute, ci sia un ricorso alla Corte costituzionale. Non essendo pacifica la compatibilità giuridica del premio di maggioranza col dettato statutario, l'esito di un ricorso potrebbe essere anche l'annullamento delle elezioni e, probabilmente, la necessità di rivotare col vecchio sistema.

3. Mancando la volontà politica, e forse il tempo, per modificare lo Statuto è comunque possibile cercare di venire incontro alle esigenze dei cittadini che si sono espressi con tanta chiarezza in occasione dei referendum. Pur restando nell'ambito dei sistemi proporzionali puri, si possono adottare delle formule elettorali che spingono verso la semplificazione del quadro politico e verso una aggregazione delle forze politiche.

La più efficace è la formula basata sulle divisioni successive, delle cifre elettorali, con intervalli inferiori all'unità. E' una formula derivata dalla formula d'Hondt, adottata in alcuni Paesi europei, Belgio, Austria, Finlandia, Repubblica

Federale Tedesca, Olanda e Svizzera, nonché nell'assegnazione dei seggi per i consigli comunali della nostra regione. Con la formula d'Hondt l'attribuzione dei seggi a ciascuna lista viene fatta dividendo la rispettiva cifra elettorale per 1, 2, 3, ecc. e scegliendo tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare.

La logica matematica che sostiene la formula basata sulle divisioni successive con intervallo inferiore all'unità fa sì che i gruppi politici con la cifra elettorale relativamente più alta siano sovrarappresentati rispetto a quelli con una cifra elettorale relativamente più bassa. La conseguenza sistemica è quella di favorire l'aggregazione, pena la perdita di seggi.

La formula attualmente adottata in Regione, formula Imperiali dei resti più alti, al contrario, premia i gruppi minori favorendo di conseguenza la proliferazione dei gruppi politici. Del resto ciò appare evidente anche dai risultati delle ultime elezioni regionali.

Per capire meglio come funziona la formula dei divisori successivi con intervallo inferiore all'unità vediamo una applicazione pratica.

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati i risultati di una ipotetica elezione di 20 membri con 2000 votanti. Nella tabella 1 sono riportati i risultati con quattro gruppi concorrenti A, B, C, D, mentre nella tabella 2 i gruppi concorrenti sono tre *a*, *b*, *cd*, dove il gruppo *a* raccoglie gli stessi voti del gruppo A della tabella 1, il gruppo *b* raccoglie gli stessi voti del gruppo B della tabella 1 ed il gruppo *cd* raccoglie la somma dei voti dei gruppi C e D. Invece di usare la formula d'Hondt, che prevede la serie di divisori con un incremento unitario, si è adottata una formula corretta con incremento minore.

Tabella 1

divisore		1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	seggi
gruppo pol	cifre elet.											
A	800	640	533,3333	457,1429	400	355,5556	320	290,9091	266,6667	246,1538	228,5714	10
B	601	480,8	400,6667	343,4286	300,5	267,1111	240,4	218,5455				7
C	350	280	233,3333									2
D	249	199,2										1
totale	2000											20

Tabella 2

divisore		1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	seggi
gruppo pol	cifre elet.										
<i>a</i>	800	640	533,3333	457,1429	400	355,5556	320	290,9091	266,6667	246,1538	9
<i>b</i>	601	480,8	400,6667	343,4286	300,5	267,1111	240,4				6
<i>cd</i>	599	479,2	399,3333	342,2857	299,5	266,2222					5
totale	2000										20

Osservando i risultati delle proiezioni si nota che il gruppo *cd*, pur raccogliendo un numero di voti che è uguale alla somma dei voti di C e D, riesce a conquistare un numero di seggi (5) molto maggiore della somma dei seggi di C e D (3). È evidente che, per ottenere un migliore risultato elettorale, i componenti dei gruppi C e D hanno tutto l'interesse ad unire le forze.

Un risultato simile si potrebbe raggiungere prevedendo, invece dell'utilizzo della formula adottata, una soglia percentuale minima di voti per poter partecipare alla

divisione dei seggi. Una soglia, supponiamo del 15%, avrebbe spinto sicuramente il gruppo D (tabella 1) a cercare un alleato, ma, d'altra parte, nessuno degli altri gruppi avrebbe avuto interesse ad unirsi con D in quanto la sua assenza nel momento della assegnazione dei seggi avrebbe garantito agli altri singolarmente un "bottino" più grande: tutti sanno che è meglio restare in pochi a dividersi la torta. La soglia di accesso non spinge necessariamente all'aggregazione tutti i gruppi politici ma solo quelli che temono di restarne sotto, chi sa di superarla non ha nessun interesse ad aggregarsi.

L'effetto sistemico della formula dei divisori successivi con intervalli inferiori all'unità può essere incrementato riducendo l'intervallo tra i denominatori: minore è l'intervallo tra i denominatori, maggiore è l'effetto. Nelle proiezioni sopra riportate si è utilizzato un intervallo molto basso, un quarto di unità, sia per rendere più evidente l'effetto, sia perché ritengo questo intervallo il più adatto alla situazione politica trentina: data la divisione ed il numero dei gruppi politici presenti in Provincia è evidentemente necessaria una forte spinta all'aggregazione (che è tanto maggiore, quanto minore è l'intervallo tra i divisori).

4. Cosciente della forte identità politica e del desiderio di mantenerla da parte di molti gruppi politici locali e riconoscendo che l'utilizzazione della formula dei divisori successivi con intervallo di un quarto di unità nella nostra provincia porterebbe alla scomparsa dal Consiglio di un numero notevole di piccoli soggetti politici (di molti dei quali, a dire il vero, probabilmente nessuno sentirebbe la mancanza) ritengo utile, al fine della ripartizione dei seggi, permettere il collegamento tra le liste in modo da fare sì che i gruppi politici si uniscano mantenendo, in una certa misura, la loro riconoscibilità. In pratica le liste avranno tutto l'interesse ad unirsi senza temere l'estinzione.

5. Con questo disegno di legge si vuole adottare anche in Provincia di Trento le modifiche alla legge elettorale nazionale indicate dai cittadini in occasione del referendum del 1991. In quell'occasione si votò, a grandissima maggioranza, per l'abolizione delle preferenze multiple nelle schede elettorali. I motivi che hanno spinto la stragrande maggioranza degli italiani a questa scelta sono noti: ridurre le possibilità di cordate elettorali, lo scambio di voti, la possibilità di controllare le scelte degli elettori e di brogli elettorali. Sono motivi ancora validi e non risulta che gli elettori della provincia di Trento, in proposito, abbiano cambiato idea.

PRÄSIDENT: Wir setzen am Nachmittag um 15.00 Uhr fort. Die Sitzung ist hiermit unterbrochen. Guten Appetit.

(ore 13.00)

(ore 15.12)

Vorsitz Präsident Peterlini

Presidenza del Presidente Peterlini

PRÄSIDENT: Wir beginnen mit den Arbeiten. Ich bitte um den Namensaufruf.

DENICOLO': *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*
(Segretario):(fa l'appello nominale)

PRÄSIDENT: Ich gebe jetzt dem Abgeordneten De Stefani für die Weiterlesung seines Berichtes das Wort. Bitte, Abgeordneter.

DE STEFANI: Grazie Presidente.

6. Nessuno può negare l'esistenza di notevoli differenze nel quadro politico e partitico delle due province di Bolzano e Trento. Volere adottare una identica legge elettorale in due realtà politiche differenti significa non capire l'importanza della traduzione in seggi delle identità politiche. Ciò che va bene in un sistema può avere effetti deleteri nell'altro. Spetta comunque ai rappresentanti politici locali l'interpretazione delle istanze di rinnovamento, se ci sono, e quindi tradurle in una legge che le asseconi. Per questo motivo il disegno di legge che presento modifica solamente la formula elettorale nel collegio di Trento senza intaccare quella adottata nel collegio provinciale di Bolzano. Saranno eventualmente i rappresentanti politici altoatesini a modificare, se lo riterranno opportuno, la formula elettorale della loro provincia.

L'obbiezione avanzata da qualcuno che sistemi elettorali o addirittura formule elettorali diverse per le due province porterebbero alla disgregazione della Regione è veramente priva di consistenza. Chi ritiene che la comune identità regionale poggi solo su una legge elettorale ha chiaramente uno scarso senso della storia e delle istituzioni, a meno che non adotti questo argomento nella speranza di bloccare un processo di rinnovamento sentendosi evidentemente garantito solo dallo status quo.

Sarebbe triste che, ancora una volta, come è successo nel '91 e nel '93, debbano essere i comuni cittadini a fare il lavoro che spetterebbe ai loro rappresentanti politici incapaci.

L'articolato

Per raggiungere gli obiettivi indicati sopra sono evidentemente indispensabili tutti gli articoli del disegno di legge, ma, com'è logico, alcuni apportano modifiche sostanziali nel meccanismo dell'assegnazione dei seggi, altri sono articoli di raccordo necessari affinché il meccanismo funzioni senza intoppi.

In questa relazione accompagnatoria, per semplificare la lettura e non appesantire troppo il testo, ci soffermeremo solo sugli articoli "importanti" che sono i numeri 1, 5 e 9.

Articolo 1. Con il primo articolo si introduce la possibilità, per le liste che si presentano nel collegio provinciale di Trento, di unirsi al fine della ripartizione dei seggi. Il motivo

di questa modifica è evidente alla luce dei ragionamenti fatti sopra. Dato che la formula di ripartizione dei seggi adottata premia i gruppi relativamente più grandi e data l'attuale polverizzazione dei gruppi politici presenti in Trentino è opportuno permettere l'aggregazione e quindi indirettamente la semplificazione del quadro politico.

Articolo 5. Con questo articolo si introduce in Provincia di Trento il limite di una sola preferenza. Si è voluto dare finalmente ascolto alla volontà degli elettori espressa nel referendum del 1991.

Articolo 9. Questo articolo tratta della determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista nel collegio provinciale di Trento. La formula proposta è stata illustrata sopra. Merita di segnalare le modalità di assegnazione dei seggi all'interno del gruppo di liste collegate: si è scelto di adottare comunque la formula d'Hondt classica cioè dei divisori successivi con intervallo di una unità. Questo intervallo tra i divisori successivi è stato adottato per non penalizzare le liste minori all'interno dei gruppi di liste che si sono alleate.

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 72:

Modificazioni alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo Unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale), in materia di assegnazione dei seggi nel collegio provinciale di Trento: introduzione del premio di maggioranza

1. La necessità di una riforma elettorale in provincia di Trento è ormai un dato acquisito.

La proliferazione dei gruppi politici, l'instabilità degli esecutivi e le difficoltà nella loro composizione, unite alla incongruità del sistema elettorale con i risultati referendari spingono a muoversi con urgenza nella direzione di un nuovo sistema elettorale. È indispensabile una legge elettorale che crei le condizioni per la nascita anche in Trentino di un sistema politico bipolare, tale da permettere l'alternanza e la chiara distinzione tra maggioranza ed opposizione. Il sistema elettorale che universalmente garantisce le migliori condizioni per lo stabilizzarsi di un sistema bipolare è quello maggioritario. Per una riforma elettorale in questo senso però è necessario modificare lo Statuto di autonomia e forse anche rivedere gli accordi internazionali stipulati con l'Austria.

E' una operazione molto lunga e costosa che per la sua realizzazione richiede una diffusa e determinata volontà politica da parte delle maggiori forze regionali. Questa volontà però, allo stato attuale, sembra non esserci e non ci sono le condizioni ed il tempo per cercare di formarla.

2. Potendo agire solo nell'ambito delle leggi elettorali, cioè senza introdurre modifiche istituzionali, e mantenendo il sistema proporzionale, una soluzione possibile, che garantisce governabilità e probabilmente una riduzione dei gruppi politici presenti in Consiglio provinciale, è quella di adottare una formula elettorale che faccia avere ad

un partito, o gruppo di partiti collegati, la maggioranza consiliare per tutta la durata della legislatura. In altre parole, in ambito elettorale, la soluzione possibile è quella di dare un premio di seggi, sufficiente a raggiungere la maggioranza consiliare, al partito o gruppo di partiti collegati, che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Naturalmente questo va a discapito della proporzionalità del sistema elettorale, ma, secondo l'opinione di politologi ed esperti, non al punto di non essere compatibile col dettato statutario (art. 25 *“Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale”*; art. 48 *“Ciascun Consiglio provinciale è composto dai membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia ...”*). In realtà poi l'opinione di questi esperti conta fino ad un certo punto: la legge deve passare prima il vaglio del Governo mentre la decisione sulla compatibilità statutaria spetta in ultima istanza, in caso di ricorso, ai giudici della Corte costituzionale, che naturalmente baseranno la loro sentenza esclusivamente su considerazioni giuridiche e non politiche.

3. Preso atto di ciò è stato elaborato il disegno di legge con queste cinque caratteristiche principali:

1. applicabilità per il solo collegio provinciale di Trento;
2. premio di maggioranza al partito, o gruppo di partiti collegati, “vincitore” delle elezioni;
3. possibilità di collegamento dei partiti politici in funzione elettorale;
4. indicazione del premier (Presidente della Giunta in pectore);
5. preferenza unica.

3.1 Applicabilità per il solo collegio provinciale di Trento. Nessuno può negare l'esistenza di notevoli differenze nel quadro politico e partitico nelle due province di Bolzano e Trento. Queste differenze del resto fotografano anche le differenze etniche e sociali che esistono all'interno della Regione. Scopo dell'Ente Regione non è quello di nascondere o appianare queste differenze, ma di fare sì che da queste differenze nasca una possibilità comune di convivenza pacifica e positiva. Una legge elettorale ha come unico scopo quello di tradurre in seggi consiliari i voti espressi dai cittadini, non quello di dare consistenza e significato ad un Ente territoriale composto. Dire che un sistema elettorale uguale per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige è indispensabile alla sopravvivenza della Regione stessa è come dire che l'Unione Europea non si può realizzare perché i componenti del Consiglio europeo sono scelti in maniera diversa nei vari Stati!

Chi ritiene che la comune identità regionale poggi solo su una legge elettorale ha chiaramente uno scarso senso della storia e delle istituzioni, a meno che non adotti questo argomento nella speranza di bloccare un processo di rinnovamento sentendosi evidentemente garantito solo dallo status quo.

Anzi, riconoscendo le evidenti differenze politiche e sociali tra le due Province, un sistema elettorale uguale per tutte e due può essere il meno indicato alla sopravvivenza dello stesso Ente Regione.

Partendo da queste semplici considerazioni, le modifiche apportate alla legge elettorale regionale da questo disegno di legge sono rilevanti per la sola provincia di Trento.

Nel rispetto delle competenze territoriali saranno eventualmente i rappresentanti politici altoatesini a modificare, se lo ritengono opportuno, la formula elettorale della loro provincia.

3.2 Premio di maggioranza al partito o gruppo di partiti collegati. Il premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate che ottiene il maggior numero di voti è il meccanismo che dovrebbe garantire l'elezione di una Giunta provinciale immediatamente dopo l'insediamento del Consiglio, nonché la sua stabilità per tutta la durata della legislatura. Il condizionale è d'obbligo in quanto non esiste un vincolo giuridico che impedisca la disgregazione della maggioranza. Limiti statutari ed il rispetto della libertà politica dei vari consiglieri vietano di imporre tale vincolo.

È stato previsto un premio del 60% dei seggi (attualmente corrisponde a 21 seggi su 35) in modo da garantire una certa solidità alla maggioranza evitando così che la dissociazione di un paio di consiglieri possa metterla in pericolo. Del resto una maggioranza ampia riduce fortemente il pericolo di "ricatti" da parte dei singoli componenti.

Non è stata prevista nessuna soglia minima per poter avere il premio di maggioranza in quanto la sua presenza ha due conseguenze negative. La prima è quella di annullare tutti gli effetti positivi della legge se il gruppo politico che dovrebbe ottenere il premio non riesce a superarla (si verificherebbe la ripetizione di situazioni più o meno simili a quelle che abbiamo visto in alcuni comuni del Trentino e, probabilmente, la necessità di ripetere le elezioni), la seconda è quella di disincentivare l'aggregazione dei gruppi che presumibilmente non credono di poterla superare neanche uniti.

3.3 Possibilità di collegamento dei partiti politici in funzione elettorale. Per evitare, data la situazione attuale, che un singolo partito relativamente grande, ma modesto in valori assoluti (un partito che abbia il 20% quando gli altri al massimo arrivino al 19%) si garantisca automaticamente il premio di maggioranza, si è prevista la possibilità per i partiti di collegarsi. In pratica, più partiti possono presentarsi uniti alle elezioni per poi dividersi i seggi che corrispondono ai voti che hanno raccolto congiuntamente. Questo meccanismo favorisce l'aggregazione dei partiti, quindi la semplificazione, almeno nel momento elettorale, del quadro politico ed evita fenomeni di eccessiva distorsione dei risultati elettorali mantenendo il sistema nell'alveo della proporzionalità prevista dallo Statuto.

3.4 Indicazione del premier. L'indicazione del capolista e la possibilità da parte dell'elettore di votare per lui senza votare specificatamente il partito, o i partiti, che lo hanno indicato, è un altro aspetto di scarsa rilevanza vincolante dal punto di vista giuridico, ma di forte impatto politico.

Si è previsto che il partito singolo, o il gruppo di partiti collegati, debba indicare un capolista e che il premio di maggioranza sia collegato alla sua cifra elettorale (il capolista raccoglie i voti suoi personali e, quando l'elettore non lo ha indicato, quello della liste che lo hanno proposto). Dal momento che l'elettore può votare per il capogruppo senza dare indicazioni specifiche per qualcuno dei partiti che lo hanno proposto, è scontato che ci dovrà essere il massimo impegno da parte dei partiti, soprattutto di quelli riuniti in gruppo, nella ricerca di un capolista autorevole. Questo capolista sarà poi il Presidente della Giunta designato, anche se questa designazione, per forza di cose, avrà un valore solo politico. Con questo sistema l'elettore si troverà a scegliere tra diverse proposte di governo e tra diverse persone che le incarnano anche se poi spetterà sempre al Consiglio nominare il Presidente della Giunta. Sarà infine relativamente facile per l'elettore individuare tra i premier designati quelli che hanno una qualche possibilità di vincere, e quindi, se con il suo voto vorrà incidere sulla individuazione della Giunta, scegliere tra questi quello che più gli "piace". Potrà verificarsi più o meno quello che è successo nelle ultime elezioni politiche nazionali dove gli elettori sostanzialmente si sono divisi tra due candidati Presidenti del Governo.

3.5 Preferenza unica. Questa modifica alla legge elettorale deriva dal risultato del referendum del 1991. In quell'occasione si votò per l'abolizione delle preferenze personali multiple. I motivi che hanno spinto la stragrande maggioranza degli italiani a questa scelta sono noti: ridurre le possibilità di cordate elettorali, lo scambio di voti, la possibilità di controllare le scelte degli elettori e di brogli elettorali. Sono motivi ancora validi e non risulta che gli elettori della provincia di Trento, in proposito, abbiano cambiato idea.

L'articolato

Per raggiungere gli obiettivi indicati sopra sono evidentemente indispensabili tutti gli articoli del disegno di legge, ma, com'è logico, alcuni apportano modifiche sostanziali al meccanismo dell'assegnazione dei seggi, altri sono articoli di raccordo necessari affinché il meccanismo funzioni senza intoppi.

In questa relazione accompagnatoria, per semplificare la lettura e non appesantire troppo il testo, ci soffermeremo solo sugli articoli "importanti" che sono i numeri 1, 7 e 12.

Articolo 1. Con il primo articolo si introduce la possibilità, per le liste che si presentano nel collegio provinciale di Trento, di unirsi al fine della ripartizione dei seggi. Il motivo di questa modifica è evidente alla luce dei ragionamenti fatti sopra. In questo modo si vuole favorire l'aggregazione dei partiti, quindi la semplificazione del quadro politico ed evitare che un unico partito con una percentuale di voti modesta, anche se superiore agli altri, ottenga un premio di maggioranza tale da stravolgere completamente la proporzionalità del sistema elettorale. Si poteva ottenere questo anche prevedendo che il premio di maggioranza andasse solo al partito che raccoglieva una determinata

percentuale di voti, supponiamo il 40%. Il rischio, nell'attuale situazione politica, era però che nessun partito raggiungesse tale percentuale, e quindi che non fosse assegnato il premio; non solo, ma l'incentivo all'aggregazione è molto minore se tutti i partiti pensano che il premio di maggioranza non venga assegnato data l'impossibilità individuale di raggiungere la soglia del 40%.

Sempre in questo articolo si prevede che nel collegio provinciale di Trento le liste che si presentano da sole o i gruppi di liste collegate debbano indicare un capolista. L'indicazione del capolista è un aspetto fondamentale di tutto l'impianto legislativo.

Il capolista vincitore verrà ad essere praticamente, anche se non giuridicamente, il Presidente della Giunta designato, quindi l'elettore, al momento del voto, potrà basare la sua scelta oltre che sui programmi politici proposti dalle varie liste anche sulle persone che saranno responsabili della loro eventuale attuazione. L'elettore si troverà in una situazione simile a quella in cui si trova in occasione delle elezioni comunali e a quella che si è verificata nell'ultima competizione elettorale nazionale.

Si tratta di un cambio di prospettiva molto interessante e sicuramente apprezzato dall'elettore, anche nel rispetto dello spirito con il quale si è votato nell'ultimo referendum elettorale.

Articolo 7. Con questo articolo vengono stabilite le modalità di elezione. L'elettore nel collegio provinciale di Trento potrà votare sia per il capolista sia per la lista che lo ha indicato. In ogni caso il voto andrà, al fine della assegnazione dei seggi, a comporre la cifra elettorale del capolista. Nel collegio provinciale di Trento l'elettore potrà esprimere una sola preferenza personale. Questa scelta è stata fatta per introdurre anche in Trentino le modifiche adottate a livello nazionale con il referendum del 1991.

Articolo 12. È questo l'articolo chiave di tutto il disegno di legge. In pratica al capolista più votato (il capolista raccoglie i voti suoi personali e, quando l'elettore non lo ha indicato, quello delle liste che lo hanno proposto) ottiene per la sua lista o il suo gruppo di liste il 60% dei seggi consiliari. Si garantisce in pratica la maggioranza assoluta del Consiglio e quindi la possibilità di governare con una certa tranquillità per tutta la legislatura. Sarà questo meccanismo a costringere i gruppi politici a fare delle scelte molto attente per quanto riguarda i capolista ed a unirsi per vincere le elezioni. Dovranno cioè fare un notevole sforzo verso l'aggregazione e nella selezione di un presidente designato di alto livello.

PRÄSIDENT: Der nächste Gesetzentwurf ist der Gesetzwntwurf Nr. 88 vom Ausschuß. Ich bitte den Vizepräsidenten Panizza um Verlesung des Berichtes.

PANIZZA:

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 88:
Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni,
concernente l'elezione del Consiglio regionale

Restituire funzionalità alle istituzioni è un tema che assume in questa Regione particolare rilevanza al fine di continuare a garantire la pacifica convivenza tra gruppi linguistici diversi, tenuto conto della particolare architettura istituzionale tripolare della Regione che vede i due Consigli provinciali risultanti dalla sub-divisione del Consiglio regionale.

E' pertanto previsto compito de legislatore regionale, nel momento in cui si appresta a proporre una riforma del sistema elettorale, perseguire l'obiettivo del buon funzionamento non solo dell'istituzione regionale, ma anche delle due istituzioni provinciali.

Una seria proposta di riforma del sistema elettorale del Consiglio regionale non poteva, quindi, non prendere l'avvio dall'analisi della situazione di fatto, caratterizzata dalla eccessiva frammentazione delle forze politiche nei Consigli regionale e provinciali, che ha avuto e continua ad avere un peso non indifferente sull'attività legislativa dei tre organi; da una crisi di governabilità del Trentino dovuta all'impossibilità di formare maggioranze politicamente omogenee; dalla presenza in provincia di Bolzano di più gruppi linguistici, per la cui pacifica convivenza la polverizzazione delle forze politiche rischia di essere una minaccia.

La riforma del sistema di elezione del consiglio regionale è divenuta pertanto un obiettivo prioritario nel calendario della Giunta regionale, convinta della necessità di corrispondere alle istanze provenienti dalla società civile, dal mondo politico, dal dibattito culturale.

Le forze politiche che, nell'estate 1996 in occasione della formazione della nuova maggioranza, hanno sottoscritto l'"Accordo politico-programmatico per un governo della Regione", hanno convenuto di "dare pieno mandato alla nuova Giunta regionale, nella persona dell'Assessore competente, di verificare la possibilità di approvare, in tempi rapidi, alcune correzioni alla legge elettorale vigente che, a Statuto invariato, consentano di raggiungere l'obiettivo di limitare l'eccessiva frammentazione della rappresentanza mediante innovazioni in materia di norme elettorali. In particolare, per quanto riguarda la provincia di Trento, si andranno ad individuare specifiche forme che consentano la governabilità e di dar vita a coalizioni fra loro alternative."

Per rispondere quindi alle sollecitazioni di riformare il sistema elettorale in tempo utile per l'elezione del Consiglio regionale alla scadenza naturale della legislatura, ovvero per il secondo semestre del 1998, la Giunta ha ritenuto indispensabile accertare preventivamente i limiti costituzionali posti dal vigente Statuto ad una riforma del sistema elettorale che consenta la formazione di una stabile maggioranza e favorisca la governabilità, limitando l'eccessiva frammentazione e creando, nel contempo, le condizioni per lo sviluppo in Trentino di una democrazia dell'alternanza e che, per la provincia di Bolzano, tenga conto dell'esigenza di salvaguardare il delicato equilibrio esistente tra i gruppi linguistici.

La giunta regionale ha quindi istituito una commissione di studio, presieduta dal prof. Livio Paladin (ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova e già presidente della Corte costituzionale), e

composta dall'avv. Klaus Dubis (consigliere di Stato) e dal dott. Stefano Ceccanti (ricercatore di diritto costituzionale comparato all'Università di Trieste), con il compito di indicare l'ambito giuridico d'azione compatibile con i principi costituzionali e statutari. La Commissione ha pertanto elaborato una relazione che individua chiaramente i margini di manovra a disposizione per la modifica del sistema elettorale.

Perseguire gli obiettivi sopra indicati mediante una riforma elettorale a Statuto invariato ha comportato, innanzitutto, la verifica della percorribilità costituzionale di un sistema di elezione del Consiglio regionale parzialmente differenziato nei due collegi elettorali nei quali è suddiviso il territorio della Regione ed in secondo luogo la verifica della compatibilità con la norma contenuta nell'art. 25 dello Statuto, che vincola l'adozione del sistema proporzionale, di correttivi in grado di favorire la formazione di maggioranze stabili ed omogenee in Provincia di Trento e di limitare la frammentazione della rappresentanza in Provincia di Bolzano.

Relativamente all'introduzione di regimi parzialmente diversi nei due collegi elettorali individuati per l'elezione del Consiglio regionale, la Commissione ha risposto in senso cautamente affermativo. La Commissione ha infatti ritenuto che *“i sistemi elettorali possano essere ragionevolmente diversi nei due collegi relativi alle elezioni regionali, tenendo conto del fatto che la peculiare esigenza di rappresentare gruppi linguistici diversi assume un preciso rilievo statutario quanto alla sola Provincia di Bolzano. Di qui, per l'appunto, potrebbe legittimamente discendere sia la previsione di nuovi sistemi compatibili con il principio proporzionalistico fissato dall'art. 25 St., che trovassero applicazione nella sola circoscrizione provinciale di Trento e non nella circoscrizione di Bolzano, dato il particolarissimo rilievo che nel secondo caso presenta la rappresentanza dei gruppi linguistici protetti; sia la modificazione del sistema vigente per entrambe le Province, ma in direzioni parzialmente diversificate che tenessero conto dei particolari requisiti aggiuntivi da introdurre per la Provincia di Bolzano al fine di rispettare il già richiamato rapporto fra i gruppi linguistici protetti e le loro rappresentanze.”*

A sostegno di tale conclusione la commissione ha argomentato considerando in primo luogo che la puntuale identificazione statutaria della ripartizione del territorio della Regione nei collegi provinciali di Trento e di Bolzano, agli effetti dell'elezione del Consiglio regionale, risponde alla *“singolarissima struttura”* del Consiglio della nostra Regione quale è configurata nell'art. 48 dello Statuto (i Consigli provinciali sono formati dai consiglieri regionali eletti nella rispettiva provincia); inoltre, a giudizio della Commissione, va tenuta presente la dinamica costituzionale che, con le modifiche intervenute nel 1971, ha indotto cambiamenti interpretativi rilevanti, nel senso che si può ritenere che il Consiglio regionale *“si risolva nella somma dei due Consigli provinciali, anche se la testuale impostazione dello Statuto potrebbe suggerire conclusioni di segno opposto: in altri termini, le elezioni che maggiormente contano sono quelle relative al governo delle due Province, mentre la composizione dell'assemblea rappresentativa regionale non è che la conseguenza delle consultazioni provinciali e delle loro logiche”*. A giustificazione della parziale differenziazione dei sistemi elettorali tra i due collegi, gioca inoltre la ratio che ha indotto la peculiare

architettura istituzionale della Regione e cioè l'esigenza di tutelare efficacemente in termini di rappresentanza il gruppo linguistico tedesco nella provincia di Bolzano senza sacrificare il minoritario gruppo linguistico italiano. Infine, ulteriore elemento a sostegno della tesi è la considerazione che a fronte dell'esigenza di rappresentare gruppi linguistici diversi, che assume preciso rilievo statutario quanto alla sola provincia di Bolzano, nella legislazione elettorale relativa alle consultazioni europee e comunali sono già stati prodotti esempi significativi di discipline elettorali differenziate tra le due Province.

Sulla possibilità di introdurre nel sistema elettorale correttivi che favoriscano la formazione di maggioranze stabili senza violare il principio statutario di proporzionale per l'elezione del Consiglio regionale, il ragionamento della Commissione si sviluppa partendo dalla considerazione di quanto diverse possano essere le modalità di realizzazione di un sistema elettorale e di come la formula proporzionale di traduzione dei voti in seggi possa *“dispiegarsi su un continuum che va da un massimo di logica proporzionalistica pura ad effetti disrappresentativi anche maggiori di quelli realizzabili con formule maggioritarie o miste maggioritario-proporzionali.”*

Innanzitutto, quindi, la Commissione ritiene che il vincolo posto dall'art. 25 dello Statuto, non sia meramente formale, nel senso di escludere solo formule maggioritarie o prevalentemente maggioritarie, ma anche un vincolo che *“precluda l'adozione di formule fortemente disrappresentative nella loro applicazione”*, Benché concettualmente esse possano essere incluse nel quadro dei sistemi proporzionali. E quindi il grado di “proporzionalità” di un sistema deve essere valutato in tutte le dimensioni nelle quali un sistema si realizza ed è in quest'ottica che la Commissione ha individuato i limiti massimi consentiti di scostamento da una logica proporzionale pura, limiti che gli eventuali “correttivi” non potranno superare.

La Commissione considera pertanto ammissibile anche l'introduzione di un premio di coalizione, non precluso in assoluto dall'art. 25 dello Statuto, previo accertamento del reale grado di disrappresentatività prodotto. In questo caso, per la provincia di Bolzano, un premio alla forza più consistente deve però essere accompagnato da correttivi atti a salvaguardare gli equilibri tra i gruppi linguistici. In sintesi, i limiti all'introduzione di un premio alla coalizione vincente individuati dalla commissione riguardano: il numero massimo dei seggi ottenibili con l'attribuzione del premio di coalizione, che non deve comunque superare il 60% dei seggi da ripartire nel collegio; la disrappresentatività indotta dal premio, che non deve eccedere il 15-20% dei seggi del collegio; per il collegio di Bolzano, la previsione di adeguati meccanismi al fine di garantire la rappresentanza dei gruppi linguistici.

La Commissione ritiene ammissibili anche altri sistemi di modifica della proporzionale pura, come ad esempio l'introduzione di soglie di sbarramento o l'eventuale ripartizione dei collegi provinciali in sub-collegi, correttivi per i quali varrebbero, però, le medesime considerazioni ed i medesimi limiti fin qui indicati, sia con riferimento al massimo di disrappresentatività indotta dal correttivo, sia con riferimento all'equilibrio tra i gruppi linguistici in provincia di Bolzano, per i quali

l'adozione di un nuovo meccanismo elettorale deve rivelarsi nel concreto relativamente "neutra".

Fin qui la relazione della Commissione, che si è espressa su ulteriori due quesiti: la possibilità di indicare, anche sulla scheda elettorale, il nominativo di un capolista quale virtuale candidato alla presidenza della Giunta provinciale e su una riserva nel Consiglio regionale, a favore del gruppo ladino del Trentino, analoga a quella già attuata per i ladini della provincia di Bolzano.

Nessun problema, in entrambi i collegi, per l'indicazione anche sulla scheda di un capolista virtualmente candidato alla presidenza della Giunta provinciale, poiché si tratta di un mero pronunciamento politico e non di un vincolo giuridico, dato che l'effettiva elezione del Presidente della Giunta provinciale spetta comunque al Consiglio. Nessuna possibilità, invece, di garantire la rappresentanza ladina nel collegio di Trento, per la quale è necessaria una preventiva modifica dello Statuto.

Accertati i limiti entro i quali muoversi, la Giunta regionale ha ricercato una soluzione che contenesse il più possibile le differenze di disciplina tra i due collegi elettorali nei quali è eletto il Consiglio regionale e che consentisse, come più volte sottolineato, di contemperare al tempo stesso le esigenze di governabilità, comuni alle due Province, con le necessarie differenziazioni dovute alle diverse situazioni socio-culturali. Il risultato è il sistema elettorale qui proposto, sostanzialmente identico per entrambi i collegi, ma con particolari "norme di garanzia" per i gruppi linguistici della provincia di Bolzano.

Schematicamente, gli aspetti più rilevanti della proposta contenuta nel disegno di legge sono i seguenti:

- con la presentazione delle candidature ciascuna lista deve presentare un capolista e un programma di legislatura; inoltre alle liste è data facoltà di indicare un secondo capolista. Più liste possono collegarsi tra loro al fine del calcolo dei seggi: in questo caso devono indicare tutte il medesimo capolista (o i medesimi capolista) e presentare lo stesso programma di legislatura. Nel collegio di Bolzano la coalizione tra liste sarà ammessa solo se non più di tre quarti dei candidati dell'intera coalizione appartengono allo stesso gruppo linguistico. Sul manifesto dei candidati e sulla scheda elettorale il nominativo dei capolista è evidenziato (art. 2, 4, 5, 6 e 8). L'individuazione dei "leader" e la presentazione di un programma comune, attorno ai quali si forma la coalizione, hanno lo scopo di agevolare la formazione di reali alleanze politiche e non solo di meri espedienti tecnici per ottenere il premio di coalizione;
- la scheda elettorale (si vedano gli allegati) è simile a quella adottata per l'elezione del sindaco e del consiglio nei comuni maggiori della Regione. Sulla scheda compaiono il nome del capolista (o dei capolista) ed a fianco i simboli delle liste che lo hanno indicato; i simboli delle liste che fanno riferimento al medesimo capolista (o ai medesimi capolista) e fanno quindi parte di una stessa coalizione sono contenuti in uno stesso riquadro. A fianco di ogni simbolo vi è lo spazio per l'indicazione del voto di preferenza, che non sarà più esprimibile con il numero con il quale ciascun

candidato compare sulla lista dei candidati, ma solo scrivendo il nominativo del prescelto;

- per quanto riguarda le modalità di voto (art. 9), l'elettore può votare per una lista tracciando un segno sul relativo simbolo ed esprimere preferenze per candidati della medesima. I voti indicati solo sul nominativo di un capolista o su una coppia di capilista si intendono espressi per la lista collegata o, in caso di coalizione, per l'intera coalizione collegata. Se l'elettore contrassegna sia un simbolo di lista sia il nominativo di uno o di entrambi i capilista collegati, è conteggiato il voto per la lista. Il voto espresso per una lista e contemporaneamente per capilista, non collegati rende invece nulla la scheda;
- in caso di surrogazione del capolista di una coalizione (art. 19), è proclamato eletto il secondo capolista, se indicato, o il primo dei non eletti della lista, facente parte della coalizione, alla quale sarebbe appartenuto il quoziente che, in ordine decrescente, seguiva immediatamente l'ultimo quoziente utile.

Per la ripartizione dei seggi in entrambi i collegi (art. 15) si procede come segue:

1. In primo luogo, i 35 seggi assegnati al collegio sono ripartiti tra le liste e le coalizioni con il metodo proporzionale, ossia il "d'Hondt", in base al quale le cifre elettorali delle liste o delle coalizioni sono divise per 1; 2; 3;... fino a 35, che corrisponde al numero di consiglieri da eleggere in ogni collegio. La cifra elettorale di ogni coalizione è data dalla somma dei voti validi ottenuti da tutte le liste della coalizione e dei voti validi espressi solo sui nominativi dei capilista collegati. I seggi assegnati alle coalizioni sono poi ripartiti proporzionalmente nell'ambito di ogni coalizione sulla base delle cifre elettorali delle liste che ne fanno parte;
2. si verifica, quindi, se la lista o la coalizione vincente ha ottenuto almeno 21 seggi, cioè il 60% dei seggi del collegio: in questo caso, i seggi sono assegnati sulla base del risultato della ripartizione proporzionale e si procede alla proclamazione degli eletti. Se, al contrario, nessuna lista o coalizione ha ottenuto almeno il 60% dei seggi, si individua la lista o la coalizione che ha ottenuto più seggi. Per il collegio di Bolzano, si verifica inoltre se la consistenza di ciascun gruppo linguistico all'interno della lista o della coalizione vincente sia pari almeno ad un terzo della consistenza del rispettivo gruppo linguistico nel collegio. Ad esempio, se dopo il normale riparto proporzionale si accerta che i consiglieri di lingua tedesca nel collegio di Bolzano sono in numero "x", quelli di lingua italiana "y" e quelli di lingua ladina "z", si verifica se tra i consiglieri che appartengono alla coalizione vincente quelli di lingua tedesca sono almeno un terzo di "x", quelli di lingua italiana un terzo di "y" e quelli di lingua ladina un terzo di "z"; in caso contrario si procede alla proclamazione degli eletti sulla base dell'iniziale riparto proporzionale;
3. se nessuna lista o coalizione ha ottenuto almeno il 60% dei seggi e se, per il collegio di Bolzano, la condizione di cui al punto precedente è soddisfatta, alla lista o coalizione che ha più seggi sono assegnati fino a sei ulteriori seggi, ovvero il numero di seggi necessario per vedersi attribuito il 60% dei seggi del collegio. Ad esempio,

supposto che la coalizione vincente ottenesse con il riparto proporzionale 19 seggi, il premio sarebbe pari a due seggi, mentre se tale coalizione ottenesse 24 seggi il premio non scatterebbe; qualora invece la coalizione vincente avesse ottenuto 14 seggi il premio sarebbe pari a sei seggi. Una volta assegnato il “premio” alla coalizione vincente, si effettua una seconda ripartizione proporzionale per suddividere tra le altre liste e coalizioni i seggi rimanenti, risultanti cioè dalla differenza tra i 35 seggi da attribuire nel collegio ed i seggi - premio compreso - assegnati alla lista o alla coalizione vincente. Infine, nell’ambito di ciascuna coalizione, i seggi sono ripartiti tra le liste che ne fanno parte ancora con il metodo proporzionale, dopo aver detratto i seggi che spettano ai capilista. Per il collegio di Bolzano, si effettua un’ultima verifica accertando che dopo l’attribuzione del premio la consistenza di ciascun gruppo linguistico nel collegio sia almeno pari a tre quarti della consistenza che il rispettivo gruppo avrebbe avuto con il riparto proporzionale; se tale condizione non è soddisfatta, il premio non è attribuito e la proclamazione degli eletti è fatta sulla base dei risultati dell’iniziale ripartizione proporzionale.

I vantaggi di tale sistema rispetto ad altre possibili soluzioni sono:

- la flessibilità: pur essendo sostanzialmente identico per i due collegi, il meccanismo ha il pregio di adattarsi automaticamente alle condizioni esistenti in ciascuna delle realtà provinciali al momento delle elezioni. In primo luogo, il fatto che la consistenza del premio si riveli nel concreto inversamente proporzionale alla forza della coalizione vincente, significa che maggiore è la frammentazione, maggiori sono gli effetti penalizzanti del premio sulle forze minori, mentre minore è la frammentazione e più il meccanismo tende ad essere identico alla proporzionale pura; in secondo luogo, con riferimento alla provincia di Bolzano e grazie alle specifiche “norme di garanzia” per essa previste, il meccanismo è in grado di favorire la formazione di maggioranze politicamente omogenee, simulando un sistema di tipo competitivo, se a prevalere è lo schieramento delle forze politiche attorno a discriminanti di programma; se invece nel corpo elettorale prevale il senso di appartenenza al gruppo linguistico, allora scatta automaticamente la proporzionale pura, lasciando alla dialettica politica post-elettorale la formazione della maggioranza di governo;
- l’assegnazione di un “premio fisso” di non più di sei seggi - pari al 17% dei seggi del collegio e quindi entro i limiti individuati dalla commissione - concesso a prescindere dai voti raccolti dalla lista o dalla coalizione più votate, garantisce meglio di altre formule la formazione di una maggioranza consiliare. La Giunta regionale ritiene, infatti, che l’attribuzione di un premio fisso risponda in maniera più efficace alla logica di semplificazione del quadro politico, poiché incentiva la formazione di coalizioni molto ampie: con il “premio fisso” le forze politiche sono incentivate a coalizzarsi perché, sapendo sin dall’inizio che un premio verrà comunque attribuito al vincente, solo partecipando ad un’alleanza potenzialmente vincente possono sperare di non essere penalizzate dall’assegnazione del premio;

- le verifiche che devono essere effettuate per il collegio di Bolzano, consentono di controllare gli effetti dell'attribuzione del premio alla lista o alla coalizione vincente. Infatti, la possibilità di introdurre anche in provincia di Bolzano un premio in seggi alla coalizione vincente non era stata pregiudizialmente respinta dalla Commissione, ma vincolata alla individuazione di soluzioni tali da evitare effetti scompensativi sulla rappresentanza dei gruppi linguistici o situazioni di eccessivo condizionamento della dialettica politica nella formazione della Giunta in particolare quella provinciale.

La verifica sulla composizione linguistica della lista o coalizione vincente (prima condizione per accedere al premio) ha lo scopo di accertare che la coalizione, che da sola potrebbe governare la provincia, risulti "gradita" ad almeno una quota minima (un terzo) degli elettori di ciascun gruppo linguistico, rispettando così lo spirito delle disposizioni statutarie relative alla provincia di Bolzano, che nei fatti obbligano alla concertazione delle scelte di governo tra i gruppi linguistici.

La seconda verifica serve per accertare che il premio si comporti in maniera sostanzialmente neutra rispetto alla rappresentanza dei gruppi linguistici. Allo scopo è fissato il limite massimo di scostamento (ogni gruppo linguistico non può vedere ridotta la propria rappresentanza, a causa del premio, per più di un quarto) ritenuto "sopportabile" nel caso in cui la prima verifica fosse soddisfatta, poiché in quel caso ci si troverebbe di fronte ad una coalizione "mista" che avrebbe ricevuto forti consensi da parte degli elettori di ciascun gruppo linguistico, situazione che sarebbe di per sé indice di un rapporto "disteso" tra le varie componenti e che pertanto farebbe considerare meno importante una rappresentanza etnico-linguistica nel Consiglio.

La non ammissibilità di coalizioni monolingvistiche evita di facilitare l'aggregazione delle liste attorno a discriminanti di natura puramente etnica, che avrebbe avuto l'effetto di far aumentare la frammentazione senza alcuna contropartita sul piano della stabilità politica e della convivenza tra i gruppi linguistici.

Tecnicamente, il disegno di legge è composto di 20 articoli che modificano la vigente legislazione regionale in materia di elezione del Consiglio regionale (L.R. 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni). Nel dettaglio il contenuto degli articoli è il seguente:

- art.1: introduce anche per i consiglieri regionali l'istituto della non candidabilità per chi è stato condannato per particolari gravi reati quali ad esempio il traffico d'armi di stupefacenti, i reati contro la Pubblica Amministrazione, tecnicamente, si è operato facendo rinvio alla normativa statale (legge 19 marzo 1990, n. 55, contenente "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, concernente "Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali" e successive modificazioni), poiché secondo costante

- giurisprudenza, è preclusa alle Regioni ed alle Province autonome la possibilità di riprodurre nelle loro leggi norme legislative statali;
- art. 2: incide sulla formazione delle candidature prevedendo l'indicazione di uno o due capilista e la presentazione del programma di legislatura; prevede che nel collegio di Bolzano il collegamento tra liste sia efficace se non più di tre quarti del totale dei candidati della coalizione appartengono allo stesso gruppo linguistico; amplia le figure che possono autenticare le varie sottoscrizioni richieste durante il procedimento elettorale; definisce il numero minimo e massimo di candidati di cui una lista può essere composta; cancella la disposizione che consentiva ad una stessa persona di candidarsi in entrambi i collegi;
- art. 3 abbrevia di ventiquattro ore il periodo per la presentazione delle liste dei candidati al fine di concedere alle coalizioni il tempo necessario per ripristinare il rapporto tra i gruppi linguistici o per indicare il nominativo del capolista, qualora una lista del gruppo sia ricusata;
- art. 4: coordina, con quanto disposto dall'art. 2, la documentazione da presentare con la lista dei candidati; introduce la possibilità di utilizzare il simbolo di lista colorato; precisa infine il contenuto che deve possedere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati;
- art. 5: coordina il compito degli Uffici centrali circoscrizionali con quanto previsto dagli articoli precedenti;
- art. 6 dispone riguardo al manifesto dei candidati ed alla stampa delle schede di votazione;
- art. 7 amplia le figure che possono autenticare la firma dei delegati di lista al momento della nomina dei rappresentanti di lista presso i seggi;
- art. 8 detta le caratteristiche delle schede di votazione;
- art. 9 stabilisce le modalità di espressione del voto ed il numero delle preferenze (due in entrambi i collegi), che non potranno più essere indicate con il numero; prevede che il voto espresso solo sul nominativo di uno o di entrambi i capilista valga quale voto per l'intera coalizione ad essi collegata;
- art. 10 adegua la fase dello scrutinio alle norme dettate dagli articoli precedenti;
- artt. 11, 12 e 13 con riferimento alla validità e nullità dei voti di lista, delle schede e dei voti di preferenza adeguano le disposizioni a quanto disposto dall'art. 9;
- art. 14 definisce le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e le modalità di calcolo della cifra elettorale di ciascuna lista, della cifra elettorale di ciascuna coalizione e della cifra individuale dei candidati;
- art. 15 disciplina le modalità di distribuzione dei seggi;
- art. 16 dispone che siano proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi ottenuti, in primo luogo i capilista e quindi gli altri candidati sulla base della cifra individuale;
- art. 17 adegua il contenuto del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale al nuovo sistema;

- art. 18 abroga la disposizione che in caso di elezione in entrambi i collegi consentiva l'opzione; la norma non serve più, poiché non sarà possibile candidarsi in più di un collegio;
- art. 19 stabilisce che, qualora un capolista collegato a più liste debba essere surrogato, il seggio è assegnato al secondo capolista o, in mancanza, al primo dei non eletti della lista alla quale appartiene il quoziente immediatamente successivo all'ultimo quoziente utilizzato; significa che è proclamato Consigliere regionale il secondo capolista, se indicato, oppure il primo dei non eletti della lista che avrebbe ottenuto il seggio se, al momento della distribuzione dei seggi nell'ambito della coalizione, non fosse stato detratto il seggio del capolista;
- art. 20 prevede il coordinamento delle vigenti disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale in forma di testo unico.

Assume la Presidenza il Vicepresidente Tretter
Vizepräsident Tretter übernimmt den Vorsitz

PRESIDENTE: Lei ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori? Prego, cons. Dalbosco.

DALBOSCO: Grazie Presidente. Brevissimamente, non mi è chiaro se la Giunta ha ritirato il disegno di legge di cui è stata letta la relazione.

PRESIDENTE: No, è stato letto.

DALBOSCO: E' stato letto, quindi non è stato ritirato. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Morandini per la lettura della sua relazione.

MORANDINI:

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 90:

Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni in materia di elezione del Consiglio regionale

1. Introduzione

Il presente disegno di legge mira a creare le condizioni istituzionali affinché, da un lato i cittadini attraverso il voto, dall'altro le forze politiche attraverso una maggiore trasparenza e coerenza con gli impegni politici e programmatici possano risolvere la grave crisi istituzionale che ormai da qualche anno immobilizza il governo dell'autonomia regionale e delle autonomie provinciali, rendendole deboli ed incapaci di esprimere una forte ed autorevole guida, progettuale ed efficiente, rispetto ai processi economici sociali e culturali in atto. Al fine di ridurre la frammentazione partitica viene introdotta una soglia di sbarramento del cinque per cento per ciascuna lista; al fine di

garantire la stabilità dei governi viene introdotta la mozione di sfiducia costruttiva; al fine di garantire la governabilità e di far evolvere il sistema, dove non vi sono necessità di garanzia della rappresentanza di gruppi linguistici differenti, verso una compiuta democrazia competitiva fondata sul bipolarismo e sull'alternanza, viene introdotto un premio di maggioranza per la prima e la seconda coalizione. Tali correttivi si propongono di correggere un sistema elettorale che per vincolo statutario deve restare proporzionale, salvaguardando l'unità della Regione nel quadro del sistema istituzionale tripolare basato sulle autonomie della Regione e delle due Provincie: il presente progetto di riforma mantiene infatti un unico ed identico sistema elettorale regionale, introducendo solamente un meccanismo di verifiche al fine di evitare che l'attribuzione di un premio di maggioranza possa modificare la consistenza dei gruppi linguistici nei collegi ove sia prevista la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico dei candidati.

Il sistema presenta numerose analogie sia con la legge elettorale in vigore nelle regioni a statuto ordinario, sia con la legge elettorale regionale per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali. Tale scelta, oltre che da ragioni tecniche, è espressamente dovuta alla necessità di uniformare il più possibile i sistemi elettorali ai vari livelli, poiché l'attuale caotica differenziazione certamente non favorisce una consapevole e facile partecipazione al voto ed alle dinamiche politico istituzionali da parte della popolazione.

La soglia di sbarramento del cinque per cento è finalizzata alla fondamentale esigenza di ridurre la frammentazione ed il numero dei partiti, esigenza che non si risolve con il premio di maggioranza, anzi lo si aggrava. Tuttavia, essendo evidente che l'approvazione di una legge elettorale con il premio di maggioranza incontra notevoli ostacoli, la previsione della soglia nel disegno di legge è stata dettata anche dalla consapevolezza che potrebbe essere una ipotesi minimale di riforma.

2. Schema della legge

a) Norme generali:

- Al fine di garantire la stabilità di governo viene introdotta la c.d. "sfiducia costruttiva" nei confronti della Giunta, sia in Regione che in Provincia. La mozione deve contenere la proposta di un documento programmatico, di un Presidente e di una Giunta. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto, mentre il Presidente della Giunta e la Giunta stessa, sfiduciati, cessano dalla carica. E' inoltre previsto che la mozione di sfiducia, la quale non abbia i requisiti summenzionati, debba intendersi esplicativa della circostanza di cui al secondo comma dell'articolo 33 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, in base al quale l'impossibilità di formare una maggioranza può configurare causa di scioglimento del Consiglio regionale o di un Consiglio provinciale ad opera del Presidente della Repubblica.

b) Presentazione delle liste

- Le liste possono collegarsi tra di loro in coalizioni (gruppi) di liste.
- E' obbligatoria la presentazione di un programma per ciascuna lista. Inoltre, nel caso di coalizioni di liste, deve essere presentato anche il programma della coalizione.
- Viene introdotta la simulazione dell'elezione diretta del Presidente della Provincia, attraverso l'indicazione di un Presidente della Provincia politicamente designato, presentato quale capolista da parte di singole liste o gruppi di liste unite in coalizione. Al capolista viene attribuito il primo seggio della lista o della coalizione di liste che lo sostiene. Il nominativo del Presidente designato, in qualità di capolista viene indicato sia sulle schede di votazione che sui manifesti elettorali.
- Al fine di scoraggiare la frammentazione è stato aumentato il numero minimo di firme richieste per la presentazione di una lista da 400 a 600. Viene inoltre abrogata la norma che consente ai partiti già presenti in consiglio di non raccogliere le firme di presentazione.

c) Sistema elettorale:

- Il sistema, pur restando proporzionale, viene "corretto" in senso maggioritario, compatibilmente con le limitazioni indicate dalla Commissione Paladin, istituita dalla Giunta regionale. In particolare, atteso che la Commissione ha giudicato compatibili sia l'introduzione di una soglia di sbarramento, sia un premio di maggioranza, sono stati introdotti entrambi i correttivi, attenendosi ai parametri indicati in ordine allo scostamento dalla proporzionalità.
- Al fine di ridurre la frammentazione ed aumentare la rappresentatività viene introdotta una soglia di sbarramento del 5% per l'accesso delle singole liste al riparto dei seggi.
- Al fine di garantire la governabilità viene introdotto un premio di coalizione. Per favorire l'alternanza ed il bipolarismo, nonché per evitare la frammentazione, il premio di coalizione viene suddiviso in due parti: vengono premiate le due coalizioni (o le due liste) più rappresentative. Alla lista o alla coalizione di liste che ottiene il maggior numero di seggi vengono assegnati quattro ulteriori seggi, mentre un ulteriore seggio viene assegnato alla seconda maggiore lista o coalizione. In ogni caso, con l'assegnazione del premio, la coalizione più forte non potrà superare il 60% dei seggi, mentre la seconda non potrà superare il 40%.
- In quei collegi ove sia prevista la dichiarazione di appartenenza del candidato al gruppo linguistico, al fine di evitare che il premio di maggioranza squilibri artificialmente il rapporto tra i gruppi linguistici, viene introdotto nelle operazioni di spoglio un sistema di verifiche, il quale condiziona l'applicazione del premio e tutela la proporzionalità della rappresentanza linguistica.
- Viene introdotto il metodo d'Hondt di ripartizione proporzionale dei seggi.

d) votazione:

- In analogia con quanto già avviene per le elezioni comunali, sulla scheda di votazione vengono riportati i contrassegni delle varie liste, graficamente unite in coalizione, con riportato il nominativo del Presidente designato quale leader della coalizione.
- A differenza delle elezioni comunali, non avendosi in questo sistema l'elezione diretta bensì una mera indicazione del Presidente designato, non è possibile prevedere un voto disgiunto per il leader della coalizione e per una lista non collegata ad esso. Considerata questa inevitabile differenza, la quale potrebbe indurre in errore gli elettori, il voto cosiddetto "disgiunto" non è considerato nullo, ma viene attribuito alla lista votata.
- Il numero di preferenze è ridotto a due.
- Non è più possibile votare riportando il numero del candidato sulla scheda.

3. Illustrazione dell'articolato

- L'articolo 1 introduce il meccanismo della mozione di sfiducia costruttiva.
- L'articolo 2 modifica le disposizioni che disciplinano la presentazione delle candidature. Aumenta il numero di firme necessarie per la presentazione di ciascuna lista da 400 a 600 nel minimo e da 600 a 1000 nel massimo; abroga la disposizione in virtù della quale i partiti già rappresentati in Consiglio non sono tenuti alla raccolta delle firme di presentazione; introduce le nuove disposizioni concernenti l'indicazione del capolista collegato ad una o più liste (Presidente designato), le limitazioni ai collegamenti di liste per i collegi ove sia prevista la dichiarazione di appartenenza del candidato al gruppo linguistico; modifica, uniformemente per tutti i collegi, il numero minimo e massimo dei candidati di ciascuna lista, che non deve essere inferiore al sessanta per cento e non superiore al numero dei candidati da eleggere nel collegio; vieta la candidatura in più di un collegio.
- L'articolo 3 modifica le disposizioni che disciplinano il corredo delle candidature. Introduce e disciplina le dichiarazioni di collegamento con le quali ciascuna lista deve indicare il proprio candidato capolista ed il documento programmatico di coalizione e di ciascuna lista nel caso di collegamento di più liste al medesimo capolista.
- L'articolo 4 modifica le disposizioni che disciplinano le operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali di esame ed approvazione delle candidature, in relazione alla verifica della reciprocità e validità delle dichiarazioni di collegamento, e la regolarità della presentazione delle candidature; introduce la determinazione dell'ordine dei gruppi di liste collegate ammesse e, nell'ambito di ciascun gruppo, l'ordine delle singole liste per le operazioni di stampa delle schede.
- L'articolo 5 modifica le disposizioni che disciplinano la pubblicazione del manifesto delle candidature e la stampa delle schede, introducendo l'indicazione del nome del

candidato capolista al quale ciascuna lista o gruppo di liste sono collegati sul manifesto elettorale.

- L'articolo 6 modifica le disposizioni concernenti le caratteristiche delle schede di votazione. Introduce l'indicazione sulla scheda del nominativo del capolista (candidato Presidente) e della lista o dei gruppi di liste ad esso collegate; prevede che le schede elettorali debbano essere redatte in lingua italiana, tedesca e ladina.
- L'articolo 7 modifica le disposizioni concernenti l'espressione del voto di lista e dei voti di preferenza. Disciplina le modalità di espressione del voto di lista, in base alle quali l'elettore può esprimere il voto tracciando un segno sul relativo contrassegno, oppure tracciando un segno sul nominativo del candidato capolista ad essa collegato; disciplina l'attribuzione del voto al gruppo di liste ed alle singole liste; riduce a due il numero delle preferenze da esprimere nell'ambito di ciascuna lista.
- L'articolo 8 modifica le disposizioni che disciplinano le operazioni di spoglio dei voti.
- L'articolo 9 modifica le disposizioni che disciplinano la validità e le nullità dei voti delle schede.
- L'articolo 10 modifica le disposizioni che disciplinano la validità e le nullità dei voti di preferenza.
- L'articolo 11 modifica le disposizioni che disciplinano la determinazione della cifra elettorale di lista, della cifra elettorale di gruppo di liste collegate e della cifra individuale di ciascun candidato.
- L'articolo 12 modifica le disposizioni concernenti la determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista. Introduce, uniformemente per tutti i collegi, la soglia di sbarramento del cinque per cento per l'accesso di ciascuna lista all'assegnazione dei seggi; disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, utilizzando il metodo d'Hondt applicato in prima battuta per la individuazione delle cifre elettorali dei gruppi di liste; introduce l'attribuzione di un premio di maggioranza pari ad un massimo di quattro seggi alla coalizione vincente, ed un premio pari ad un massimo di un seggio per la seconda coalizione; nei collegi ove sia prevista la dichiarazione di appartenenza del candidato al gruppo linguistico introduce un meccanismo di verifica atto ad evitare che l'attribuzione del premio di maggioranza squilibri la consistenza di ciascun gruppo linguistico; introduce l'assegnazione al candidato capolista (Presidente indicato) del primo seggio di ciascun gruppo di liste che sia risultato primo o secondo per numero di seggi assegnati.
- L'articolo 13 modifica le disposizioni che disciplinano la proclamazione degli eletti, introducendo la proclamazione dei candidati capolista (Presidenti indicati) dei gruppi di liste che siano risultati primo e secondo per numero di seggi assegnati.
- L'articolo 14 modifica le disposizioni concernenti il contenuto del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Introduce le norme riguardanti i gruppi di liste collegate ed i candidati capolista.
- L'articolo 15 abroga le disposizioni che disciplinano l'opzione dei candidati eletti in più di un collegio.

- L'articolo 16 modifica le disposizioni che disciplinano la surrogazione di un seggio vacante. Introduce la disciplina concernente la vacanza di un originariamente attribuito ad un candidato capolista collegato ad un gruppo di liste.

Si confida che il Consiglio regionale voglia approvare la presente proposta.

PRESIDENTE: Concedo la parola al collega Fedel, per la lettura della sua relazione. Prego.

FEDEL:

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 93

Modifica alla legislazione regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni in materia di elezione del Consiglio regionale

Il parere dei costituzionalisti professori Paladin, Ceccanti e Dubis riguardo possibili soluzioni per una Riforma per l'Elezione del Consiglio regionale che prospettasse sistemi elettorali parzialmente differenti fra le due Province di Trento e Bolzano, evidenzia oggettive difficoltà nel por mano al sistema proporzionale attualmente vigente. Ciò per una serie di impedimenti di carattere costituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto di autonomia, *in primis* quello di prevedere meccanismi cosiddetti maggioritari, a discapito del criterio della massima rappresentatività del corpo elettorale e delle Minoranze etnico - linguistiche regionali.

Ora, pur considerando positivamente la necessità di superare una situazione che, per quanto riguarda la Provincia di Trento, vede una eccessiva frammentazione del quadro politico creando di fatto frequenti crisi di governabilità, appare altrettanto chiaro che l'auspicabile obiettivo della stabilità deve obbligatoriamente potersi coniugare con quello di una sufficientemente ampia rappresentanza dell'Organo legislativo.

Sarebbe del resto semplicistico imputare tutte le colpe delle recenti crisi delle maggioranze in Provincia di Trento a regole che ad alcuni appaiono superate, dimenticando nel contempo le variabili dipendenti, ma comunque proprie dell'attuale sistema politico trentino, quali il ridimensionamento di alcuni Partiti storici e l'emergenza nonché il tentativo di radicamento di nuove rappresentanze.

E' un dato di fatto come il dibattito sulle Riforme elettorali stia comunque coinvolgendo altre Regioni a Statuto autonomo, anch'esse ancorate al sistema proporzionale. Emblematico il caso della Regione Valle d'Aosta, ove è allo studio un sistema basato sullo sbarramento di ingresso, sull'esempio di quanto avviene in Germania.

Il metodo e gli obiettivi che preordinano la presente proposta legislativa si indirizzano fundamentalmente in questa direzione.

Partendo dalla considerazione che è improrogabile in questo momento storico garantire al cittadino elettore soprattutto una democratica semplificazione del quadro politico di riferimento, oltre che spronare le forze politiche trentine ad un coraggioso atto di rinnovamento delle proprie classi dirigenti, siamo dell'opinione che la

correzione del sistema proporzionale debba avvenire attraverso un meccanismo definito di quoziente naturale, intendendo in ciò il risultato che si ottiene dal rapporto fra i voti validi espressi e il numero dei Consiglieri regionali da eleggere.

Una regola così stabilita è condizione *sine qua non* per il mantenimento di una sostanziale univocità fra l'elezione del Consiglio provinciale di Trento e quello di Bolzano, non mettendo assolutamente in discussione la costituzione del Consiglio regionale, salvaguardando altresì le rappresentanze delle minoranze etnico - linguistiche dell'Alto Adige e gli altoatesini di lingua italiana.

Rimane aperto il problema della costituzione di maggioranze di governo stabili, che certamente il quoziente naturale non affronta né si propone di risolvere, ma che nemmeno artifici maggioritari garantiscono in assoluto: chiaro esempio ne è l'attuale legge per l'elezione del Parlamento italiano.

Il quoziente naturale ha perlomeno il merito di indicare una tendenza, seppur interlocutoria, che, attraverso la semplificazione della rappresentanza, assume carattere prodromico a convergenze programmatiche di governo, nel rispetto delle istanze di cui le stesse forze politiche sono portatrici.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta regionale.

GRANDI: Grazie signor Presidente, grazie cons. Chiodi. Per dire che, avendo l'assessore Panizza dato lettura della relazione del secondo disegno di legge della Giunta ed essendo la relazione che accompagna quel disegno di legge, identica a quello che lei consigliere poi ha inoltrato, non occorre procedere alla lettura ed io contemporaneamente, a seguito di questo, ritiro il secondo disegno di legge della Giunta, pertanto rimane solo il disegno di legge composto di un solo articolo, di cui ho dato lettura della relazione stamane. Grazie.

PRESIDENTE: Prendo atto, dopo questa dichiarazione del Presidente e con il consenso della prima firmataria cons. Chiodi, di considerare per letta la sua relazione.

Concedo la parola al collega Dalbosco per la lettura della sua relazione.

DALBOSCO:

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 106

Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni, concernente l'elezione del Consiglio regionale

1. LE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Terminata l'epoca delle grandi ideologie, in un mondo avviato a forme sempre più marcate di globalizzazione ma, nello stesso tempo, segnato sempre di più da fratture e frammentazioni, la questione della riforma elettorale, parallelamente all'esplosione di Tangentopoli, ha investito e scosso il sistema politico italiano, retto per quasi mezzo secolo da regole elettorali di tipo iperproporzionale.

Mentre nel resto del Paese la transizione a regole elettorali di tipo maggioritario si è avviata subito dopo il fatidico 1989, fin dai primi anni Novanta in maniera significativa anche se tuttora incompleta, nella nostra Regione le regole elettorali, così come in larga misura gli assetti istituzionali, sono gli stessi affermatasi ormai cinquant'anni or sono, in un'epoca storica diversissima da quella attuale.

E i risultati di tale stagnazione non hanno tardato a manifestarsi drammaticamente in questa legislatura, a cominciare per ora dal Trentino, dove le due patologie della eccessiva frammentazione della rappresentanza e della acuta instabilità di governo si sono assommate, conducendo da un lato ad un numero di raggruppamenti politici pari almeno alla metà dei consiglieri provinciali, e dall'altro - deflagrato il precedente sistema solare democristiano - ad una situazione di crisi di governo endemica.

Pur con tutti i limiti che le regole e le relative riforme portano sempre con sé, è dunque apparso chiaro a molti (o per lo meno così per un certo tempo è sembrato che fosse) che si doveva porre mano ad una riforma della legge regionale che disciplina l'elezione del Consiglio regionale; operazione non semplice, tuttavia, perché qualunque riforma che si situi entro la cornice del vigente Statuto di autonomia (DPR 31 agosto 1972, n. 670) deve confrontarsi con due vincoli ben precisi:

- il vincolo di proporzionalità (art. 25: il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale), radicato nel vincolo della proporzionale etnica in Alto Adige - Sud Tirolo, tenuto conto dei particolari obblighi internazionali e della tutela delle minoranze linguistiche locali che fanno da fondamento al nostro assetto autonomistico;
- il vincolo di omogeneità tra le due province (art. 48: ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia).

Da qui il carattere problematico, rispettivamente

- della introduzione di algoritmi matematici che si discostino dall'attuale metodo proporzionale puro (vuoi verso il basso mediante l'introduzione di una soglia di sbarramento, vuoi verso l'alto mediante l'introduzione di un premio di maggioranza, ovvero di coalizione),
- della differenziazione dei sistemi elettorali tra le due province di Bolzano e di Trento.

Come è noto, all'apposito fine di esplorare entro quali limiti possa muoversi una riforma elettorale, tenuto conto dei vincoli ricordati, la Giunta regionale nell'autunno 1996, su impulso dell'allora Assessore agli enti locali e alle riforme Wanda Chiodi, conferì un incarico di studio ad una Commissione presieduta dal professor Livio Paladin e composta dall'avvocato Klaus Dubis e dal dottor Stefano Ceccanti. Non mette conto di riassumere qui i risultati dello studio della Commissione Paladin, risultati ampiamente

diffusi e commentati a suo tempo, limitandosi a sottolineare che a tali risultati ci si è attenuti, ovviamente, nell'elaborazione della presente proposta di legge.

In particolare, con riferimento alla questione degli scostamenti ammissibili dal sistema proporzionale puro, si è presa come riferimento la affermazione, valida limitatamente alla provincia di Trento, che “è immaginabile l'adozione di un premio fisso in seggi per la prima lista o coalizione di liste, comunque mai superiore al 20% dei seggi del collegio, senza richiesta di una quota minima di voti in quanto la *curvatura* complessiva del sistema sarebbe così comunque rispettata”.

Più precisamente, si è introdotto un “coefficiente di disproporzionalità”, applicabile a qualsivoglia risultato elettorale con qualsivoglia sistema, che misura per l'appunto di quanti punti la ripartizione finale dei seggi tra le diverse liste si scosta dalla ripartizione percentuale iniziale dei voti.

In termini matematici, considerato che il numero dei seggi in ciascun collegio è pari a 35 (e quindi un seggio “vale” $100/35 = 2,857$ punti percentuali) il coefficiente di disproporzionalità è definito come:

$$\Delta = \frac{1}{2} \sum_i |100v_i/35 - s_i|$$

essendo

i l'indice con cui etichettiamo, una per una, tutte le liste

v_i la percentuale dei voti ottenuti dalla lista i -esima sul totale dei voti validi

s_i il numero di seggi conseguito dalla lista i -esima.

E' interessante notare che, in concreto, il coefficiente Δ è diverso da zero anche con un sistema elettorale di tipo proporzionale puro (si veda il successivo modello).

In concreto, il sistema che qui viene proposto riesce, limitatamente al Trentino, a coniugare la presenza di una soglia di sbarramento con un premio di coalizione, opponendo rimedio ad entrambe le patologie del sistema politico trentino sopra ricordate.

D'altra parte, come risulta ovvio, né la soglia può essere troppo elevata (per questo si è scelto il valore del “quoziente naturale”, pari a $100/37$) né il premio può garantire con certezza la maggioranza assoluta dei seggi (essendo limitato a 5 seggi e comunque scattando solamente sopra il “tetto” minimo del 35% dei voti validi).

Tuttavia, come la simulazione di seguito presentata evidenzia, il metodo proposto, calato nella concreta realtà trentina, crea in pratica condizioni così vicine alla governabilità, da condurre assai probabilmente ad essa in via semplicemente perturbativa. In altri termini, non dovrebbe essere difficile per la coalizione risultata vincente, ovviamente purché abbia superato il “tetto” facendo scattare il premio, di aggregare qualche unità di altri consiglieri, piuttosto che di ricercare una difficile intesa

con un'altra coalizione, la qual cosa avrebbe l'effetto dirompente di annullare il patto con gli elettori, mandando all'aria alleanze, programmi comuni e premier designato.

Per quanto riguarda invece l'Alto Adige, se da un lato è manifestamente impossibile, oltre che inutile, introdurre nella attuale situazione meccanismi premiali verso l'alto, dall'altro pare opportuno introdurre anche qui quei correttivi verso il basso previsti per il vicino Trentino, al fine di rispettare per quanto possibile il vincolo della omogeneità all'interno della Regione.

Infine, si segnala che il metodo di ripartizione dei seggi - una volta determinato quali liste abbiano superato in ciascun collegio la soglia di sbarramento, e una volta assegnato l'eventuale premio di consiglieri limitatamente al collegio di Trento - non viene affatto modificato rispetto a quello attuale (niente metodo d'Hondt, dunque!) ma semplicemente adattato così come richiesto dalla presenza di coalizioni di liste.

2. SINTESI DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

(soglia in entrambe le provincie + premio solo in Trentino)

IN SINTESI, IL SISTEMA ELETTORALE INTRODOTTO DALLA PRESENTE PROPOSTA DI LEGGE PUÒ ESSERE SPIEGATO COSÌ:

- 1) Ogni lista deve presentare un capolista e un programma. Le liste possono raggrupparsi in coalizioni, presentando in tale caso un unico capolista e un unico programma (sia a Trento che a Bolzano).
- 2) Alla lista o coalizione con più voti viene assegnato un premio di 5 consiglieri, purché raggiunga almeno il 35% dei voti validi (solo a Trento).
- 3) Le liste che non superano una soglia di sbarramento non fanno consiglieri (sia a Bolzano che a Trento).
- 4) La soglia è pari a 2,703 (=100 : 37).
- 5) I consiglieri vengono distribuiti tra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento in maniera proporzionale (fatta eccezione per i consiglieri attribuiti con il premio).
- 6) Se una lista fa consiglieri, il capolista viene eletto sicuramente.

Il resto sono dettagli matematici.

FASI DELL'ALGORITMO (ARTICOLO 11)

A. Il premio di coalizione (art. 11, comma 1)

Si individua la lista o la coalizione a cui eventualmente spetta il premio (solo a Trento)

B. La soglia (art. 11, comma 2)

Vengono individuate le *liste piene*, definite come le liste che abbiano ottenuto un numero di voti maggiore o uguale alla soglia di sbarramento, e le *coalizioni piene*, definite come le coalizioni che abbiano ottenuto un numero di voti maggiore o uguale alla soglia di sbarramento, e che inoltre comprendano almeno una lista piena. Alle liste

non piene e alle coalizioni non piene, nel corso dell’algoritmo non viene attribuito alcun seggio.

C. La ripartizione dei seggi tra liste singole e coalizioni (art. 11, commi 3,4,5)

Il metodo di ripartizione è quello già in vigore (con i quozienti interi e i resti), a parte i necessari adattamenti di dettaglio al fatto che è introdotta una soglia di sbarramento e, eventualmente, e solo a Trento, il premio.

C1. I seggi interi (art. 11, commi 3,4)

C2. I seggi coi resti (art. 11, comma 5)

D. La ripartizione dei seggi entro le coalizioni (art. 11, commi 6,7,8)

Idem come il commento alla fase C.

D1. I seggi interi (art. 11, commi 6,7)

D2. I seggi coi resti (art. 11, comma 8)

3. UNA SIMULAZIONE REALISTICA

La simulazione è definita “realistica” almeno per tre motivi:

- a) perché coinvolge un numero elevato di liste (sedici)
- b) perché non fa riferimento ad un modello ideale, già assestato sul bipolarismo, bensì ad un assetto sostanzialmente tripolare;
- c) perché prevede che lo spostarsi di una lista da una delle coalizioni all’altra sia in grado di commutare, corrispondentemente, l’attribuzione del premio.

Un dato non realistico è che, per semplicità, non si sono considerati voti assegnati solo ai capolista di una coalizione ma non anche ad una lista componente la coalizione.

Le sedici liste ricevono i voti riportati nella seguente tabella. Il totale dei voti è normalizzato a 100.000 voti, in tal modo si legge immediatamente la percentuale di voti raggiunto da ciascuna lista (basta inserire una virgola a tre posti partendo da destra; per esempio 3500 voti equivalgono al 3,5% dei voti validi).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
350	690	390	630	1460	290	2050	120	190	280	680	340	270	1480	450	330
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IN UN PRIMO CASO SI CONSIDERANO LE SEGUENTI COALIZIONI:

coalizione I: liste B-C-D-E-F

coalizione II: liste L-M-N-O-P-Q

liste singole: A,G,H,I,R

Lista	Voti	Voti di	Seggi	Seggi	Seggi	Ripartizion	Ripartizion
-------	------	---------	-------	-------	-------	-------------	-------------

		coalizioni	attribuiti alle liste singole (art. 11, commi 3,4,5)	attribuiti alle coalizioni (idem)	attribuiti alle liste entro le coalizioni (art. 11, commi 6,7,8)	e finale del sistema collegato riformato	e finale del sistema collegato proporzionale vigente
A	3500		1			1	1
B	6900				2	2	3
C	3900				1	1	1
D	6300	34600		11	2	2	2
E	14600				5	5	5
F	2900				1	1	1
G	20500		6			6	8
H	1200		sotto soglia			-	-
I	1900		sotto soglia			-	1
L	2800				1	1	1
M	6800				3	3	2
N	3400	35000		5+11=16	1+1 (resto)	2	1
O	2700		sotto soglia		-	-	1
P	14800				8	8	5
Q	4500				2	2	2
R	3300		1			1	1
Totale	100000		8	27		35	35

IN UN SECONDO CASO SI CONSIDERANO LE SEGUENTI COALIZIONI:

coalizione I: liste B-C-D-E-F-L

coalizione II: liste M-N-O-P-Q

liste singole: A,G,H,I,R

Lista	Voti	Voti di coalizioni	Seggi attribuiti alle	Seggi attribuiti alle	Seggi attribuiti alle	Ripartizione e finale del	Ripartizione e finale del
-------	------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------	------------------------------

		e	liste singole (art. 11, commi 3,4,5)	coalizioni (idem)	liste entro le coalizioni (art. 11, commi 6,7,8)	seg-gi col sistema riformato	seg-gi col metodo proporziona le vigente
A	3500		1			1	1
B	6900				3	3	3
C	3900				1+1 (resto)	2	1
D	6300	37400		12+5	3	3	2
E	14600				7	7	5
F	2900				1	1	1
L	2800				1	1	1
G	20500		6			6	8
H	1200		sotto soglia			-	-
I	1900		sotto soglia			-	1
M	6800				2	2	2
N	3400	32200		10	1	1	1
O	2700		sotto soglia		-	-	1
P	14800				5	5	5
Q	4500				1+1 (resto)	2	2
R	3300		1			1	1
Totale	100000		8	27		35	35

In entrambe le situazioni si vede che:

- a) viene assegnato il premio;
- b) tre liste non partecipano alla ripartizione dei seggi perché non superano la soglia di sbarramento (due liste singole ed una in coalizione);
- c) con il sistema proporzionale, l'insieme delle liste di entrambe le coalizioni totalizzerebbe 12 seggi, con il sistema riformato
 - i) nel primo caso la coalizione vincente ottiene 16 seggi, la seconda ne ottiene 11;
 - ii) nel secondo caso la coalizione vincente ottiene 17 seggi, la seconda ne ottiene 10;

- d) il premio non può essere definito “di maggioranza”, perché non è tale da assicurare la maggioranza dei seggi ad una coalizione vincente che si fermi al 35% dei voti validi, tuttavia è un premio di coalizione” che premia in modo significativo la coalizione vincente, portandola quasi ad ottenere la maggioranza assoluta. Questo, a Statuto invariato, è il massimo che si può ottenere;
- e) la ripartizione dei seggi diversi dal premio avviene con l’usuale sistema proporzionale (metodo dei quozienti e resti);
- f) l’effetto del premio di coalizione è di tipo maggioritario: basta lo spostamento di una lista (L) da una coalizione all’altra per mutare drasticamente il risultato.

E’ possibile, infine, calcolare il coefficiente che misura la disproporzionalità dei risultati, così come definito in precedenza:

sistema proporzionale puro vigente: $\Delta = 6,41$ (si noti che non è nullo neppure in questo caso!)

sistema riformato, 1^a situazione: $\Delta = 16,21$.

sistema riformato, 2^a situazione: $\Delta = 15,23$.

4. L’ARTICOLATO

I quattordici articoli che compongono il disegno di legge consistono in modificazioni di altrettanti articoli della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, come modificata dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 3, dalla legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e dalla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 9.

Art. 1. Formazione delle candidature. Vengono introdotte le nuove disposizioni concernenti l’obbligo da parte di ciascuna lista di indicare il capolista e presentare un documento di programma, nonché la facoltà di più liste di collegarsi, presentando in tal caso il medesimo capolista ed il medesimo programma. Si distinguono perciò le “liste singole” dalle “liste collegate”.

Art. 2. Corredo delle candidature. Vengono aggiornate le norme sulla presentazione dei contrassegni elettorali, ed introdotte e disciplinate le dichiarazioni di collegamento tra liste.

Art. 3. Uffici circoscrizionali - esame ed approvazione delle candidature. Viene coordinato il compito degli Uffici centrali circoscrizionali con quanto previsto dagli articoli precedenti.

Art. 4. Pubblicazione del manifesto delle candidature. Sono apportate modifiche riguardanti il manifesto dei candidati.

Art. 5. Schede di votazione - caratteristiche. Le caratteristiche delle schede di votazione sono adeguate alle novità introdotte negli articoli precedenti. Si prevede la redazione

delle schede anche in lingua ladina nell'intero collegio di Bolzano e, nel collegio di Trento, limitatamente ai sette comuni della Valle di Fassa.

Art. 6. *Voto di lista - voto di capolista - voto di preferenza.* Sono modificate le disposizioni concernenti l'espressione del voto di lista e dei voti di preferenza (solo due nel collegio di Trento). E' introdotta la nuova fattispecie del "voto di capolista".

Art. 7. *Spoglio dei voti.* La fase di scrutinio è adeguata in coerenza con le norme dettate dagli articoli precedenti.

Art. 8. *Validità e nullità delle schede.* Art. 9. *Validità e nullità dei voti di preferenza.* Sono adeguate le disposizioni relative alla validità e nullità delle schede e dei voti di preferenza, in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 6.

Art. 10. *Determinazione della cifra elettorale di lista, della cifra elettorale di coalizione e della cifra individuale di ciascun candidato.* Viene introdotta la fattispecie della "cifra elettorale di coalizione" ed adeguate le determinazioni delle cifre elettorali di lista, di coalizione nonché individuali di singolo candidato.

Art. 11. *Determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista.* E' il cuore della legge. La modalità di distribuzione dei seggi è riformata secondo quanto esposto dettagliatamente nella relazione introduttiva.

Art. 12. *Proclamazione degli eletti.* E' disposto che siano proclamati eletti in primo luogo i capolista e quindi, fino a concorrenza dei seggi ottenuti da ciascuna lista, gli altri candidati sulla base delle cifre individuali.

Art. 13. *Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale -contenuto.* Il contenuto del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale è adeguato al nuovo sistema.

Art. 14. *Seggio vacante - surrogazione.* E' necessario prevedere la modalità di sostituzione di un capolista, qualora esso debba essere surrogato. In tale caso è proclamato consigliere regionale il primo dei non eletti della lista, nel caso di liste singole, ovvero, nel caso di coalizioni, il primo dei non eletti della lista che avrebbe ottenuto il seggio se, al momento della distribuzione dei seggi nell'ambito della coalizione, non fosse stato detratto il seggio del capolista.

PRESIDENTE: Concedo la parola al cons. Atz, per la lettura della relazione della Commissione legislativa.

ATZ:

Bericht des Vorsitzenden der vereinten Gesetzgebungskommissionen, die mit der Beratung der Gesetzentwürfe über die Wahlreform des Regionalrates beauftragt worden sind

Die Kommission ist am 21. November, 1. und 9. Dezember 1997 sowie am 16. Jänner 1998 zusammengetreten. Die Sitzungen vom 29. und 30. Dezember 1997

sind ausgefallen, da es zahlreichen Kommissionsmitgliedern nicht möglich war, an diesen Tagen zu erscheinen. Im übrigen soll darauf hingewiesen werden, daß die verschiedenen Sitzungen nicht zur festgesetzten Stunde beginnen konnten, da die zahlenmäßig äußerst beschränkte politische Mehrheit, die bekanntlich in der 2. Gesetzgebungskommission nicht ausreichend vertreten ist, die Beschlußfähigkeit nicht gewährleisten konnte. Auch sind verschiedene Assessoren des Landesausschusses von Trient, der zur gleichen Stunde wie die Kommission einberufen worden war, Mitglied der Kommission.

Mehrere Abgeordnete der Minderheiten weigerten sich grundsätzlich in den Sitzungssaal zu treten, um zu verhindern, daß mit ihrer Anwesenheit die Beschlußfähigkeit gegeben sei.

Die erste Sitzung war von verschiedenen Wortmeldungen zum Arbeitsverlauf gekennzeichnet, so daß die Kommission den Verfahrensweg zur Beratung der im beiliegenden Verzeichnis angeführten zehn Gesetzentwürfe erst in der zweiten Sitzung beginnen konnte, in der die meiste Zeit für die Verlesung der Berichte und die Erläuterung der verschiedenen Gesetzesvorlagen aufgewendet wurde.

Die Generaldebatte an sich wurde erst in der dritten Sitzung am 9. Dezember 1997 in Angriff genommen. Als der unterzeichnete Vorsitzende bei Abschluß derselben feststellte, daß sie keine konkreten Ergebnisse gebracht hatte, obwohl der Regionalausschuß der Kommission einen möglichen Reformvorschlag unterbreitete, der in einem Ersatzantrag zum Artikel 1 (einziger Artikel) des Gesetzentwurfes Nr. 65 festgeschrieben wurde, schlug er der Kommission vor, mit der gesamten Problematik den Regionalrat zu betrauen, damit dort die verschiedenen Positionen abgeklärt werden und eine endgültige Lösung gefunden wird.

Der Vorschlag des Vorsitzenden erhielt nicht die notwendige Zustimmung und am 16. Jänner 1998 schlug Abg. Divina seinerseits vor, drei Gesetzentwürfe auszuwählen, die ohne Beratung an das Plenum weitergeleitet werden sollten. Dazu legte er eine schriftliche Erklärung vor, die diesem Bericht beigelegt wird. Sie trägt die Unterschrift zahlreicher Abgeordneter, darunter auch von Fraktionsvorsitzenden, und die Unterzeichner verpflichteten sich damit, im Plenum die Behandlung eines der Kommission vorliegenden Gesetzentwürfe voranzutreiben und ihn bis zur endgültigen Genehmigung zu unterstützen.

Dieser Vorschlag, der auf das gesamte Gesetzespaket ausgedehnt wurde, d.h. auf die zehn Gesetzentwürfe, wurde eingehend diskutiert und nach Abschluß einer lebhaften Debatte mit knapper Mehrheit gutgeheißen.

Der vorliegende Bericht wird nun dem Präsidenten des Regionalrates mit der Bitte vorgelegt, alle Gesetzentwürfe über die Wahlrechtsreform dem Plenum zur Beratung vorzulegen.

PRESIDENTE: Abbiamo terminato la lettura delle relazioni dei disegni di legge. E' aperta la discussione generale congiunta sui disegni di legge.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola la cons. Klotz. Prego.

KLOTZ: Herr Präsident, vielleicht ist hier zu erklären, warum der Gesetzentwurf Nr. 103, eingebracht von Frau Wanda Chiodi, nicht verlesen worden ist. Ist dieser Gesetzentwurf zurückgezogen worden oder weshalb wurde der Text nicht verlesen? Sonst würde ich darauf bestehen, daß der Text verlesen wird, wenn der Gesetzentwurf nicht zurückgezogen worden ist.

PRESIDENTE: Collega Klotz, mi lasci rispondere in modo da poterla aiutare, prima la collega Chiodi ha voluto che il Presidente chiarisse che la relazione al disegno di legge a firma Chiodi è identica a quella del disegno di legge n. 88, letto dalla Giunta regionale, perciò con l'assenso della proponente lo abbiamo dato per letto.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto di intervenire il cons. Benedetti.

BENEDETTI: Presidente mi rivolto a lei, l'art. 86 prevede che per un disegno di legge si possa parlare complessivamente 30 minuti, qui abbiamo dieci disegni di legge e devo dedurre che potremmo parlare per 300 minuti in discussione generale! Le farei una proposta alternativa: ridurre ad un'ora la discussione generale per ogni singolo consigliere, affinché ci sia una certa economia dei lavori.

PRESIDENTE: Collega Benedetti, credo che lei conosca molto bene il regolamento, la discussione congiunta consente al consigliere di parlare per 30 minuti.

Sul regolamento ha chiesto la parola il cons. Bolzonello. Prego.

BOLZONELLO: Mi scusi, signor Presidente, ma credo che l'interpretazione da lei data all'art. 86, relativo al limite della discussione generale ed articolata, non sia secondo me pertinente, nel senso che l'art. 67, che prevede la discussione congiunta è esplicito, recita: "In caso di interrogazioni, interpellanze, mozioni e voti, aventi per oggetto lo stesso tema o materie affini per contenuto..." ma omette il richiamo ai disegni di legge ed ecco per cui non si può parlare di discussione congiunta, in relazione all'art. 86: "Limiti alla discussione generale ed articolata".

Lei avrebbe ragione, a mio modo di vedere, laddove si intendesse parlare di discussione congiunta di interrogazioni, interpellanze, mozioni e voti, ma non mi pare che l'art. 86, che invece disciplina i tempi della discussione generale sui disegni di legge, preveda anche l'abbinamento, se non in occasione della discussione generale sul bilancio, specificando anche che il periodo di tempo è raddoppiato.

Il comma 1 dell'art. 86 non parla di discussione congiunta, nè mi pare vi siano altri richiami alla discussione congiunta di disegni di legge, per cui credo che l'interpretazione da lei data non sia corretta.

Ecco perché non credo sia del tutto scorretta la proposta fatta dal collega Benedetti, che tutto sommato può dare un limite al tempo, che per quanto credo sia onesto dare interpretazione al regolamento, sia comunque di 30 minuti per ogni disegno di legge presentato, tant'è che in nessuna parte del regolamento mi pare sia scritto: 'limiti di discussione congiunta per disegni di legge abbinati'.

PRESIDENTE: Credo che una spiegazione vada data. Non sarei qui a presiedere quest'aula se non conoscessi il regolamento, sapevo che alcuni colleghi avrebbero contestato questa procedura, lei ha citato alcuni articoli, che conosco molto bene, ma c'è la prassi consolidata, da quando presiedo quest'aula è sempre stato così. Lei mi dirà che non abbiamo mai discusso 10 disegni di legge, ma la discussione è congiunta ed è stato approfondito e verificato con i miei uffici, potrei farle tantissimi esempi, sul pacchetto famiglia c'erano diversi disegni di legge, erano addirittura 4-5.

Ha chiesto di intervenire., sull'ordine dei lavori, il cons. Willeit.

WILLEIT: Per rivolgermi a quanti, contro la consuetudine che non metto in dubbio, affermano il diritto dei consiglieri di esprimersi per 30 minuti su ogni disegno di legge. Il regolamento, a mio avviso, è chiaro, perché dal combinato disposto del 67, ove si regola la discussione congiunta ed ove non sono comprese le leggi, ove sono esplicitamente escluse e dall'art. 86, che parla della discussione generale sulle leggi, emerge chiaramente questo diritto dei consiglieri. Chiedo anche al Presidente di voler verificare questo diritto.

Aggiungo subito un'altra cosa. Vorrei anche chiedere al Presidente su che cosa si discuterà? Non si discuterà su quanto ritirato, ma su che cosa si discuterà, in particolare modo per quanto concerne il passaggio delle leggi dalla Commissione all'aula. Ricordo che in Commissione sono stati presentati già degli emendamenti e vorrei sapere se questi emendamenti si considerano trasmessi assieme alle leggi, alle proposte o meno, perché bisogna purtroppo anche preparare gli emendamenti o le osservazioni su quanto verrà poi effettivamente proposto un domani.

PRESIDENTE: La parola al cons. Gasperotti. Sul regolamento collega?

GASPEROTTI: Sì, anch'io Presidente rispetto ai tempi concessi alla discussione generale di proposte di legge, che hanno solo in comune il desiderio, il progetto di modificare la legge elettorale, non ci sono altri punti. C'è chi propone il proporzionale corretto con la soglia, tutti hanno espresso delle proposte diverse, a riguardo delle stesse, Presidente, chiedo formalmente che ci sia una verifica di costituzionalità, in quanto ritengo sia una pregiudiziale del mio partito...

PRESIDENTE: Non la voglio interrompere, collega Gasperotti, dò la possibilità a lei come ad altri di fare delle osservazioni o di chiedere al Presidente di rispettare il regolamento, però vi prego di essere brevi, perché non possiamo consumare tutto il tempo sull'ordine dei lavori o sul regolamento.

Credo che la spiegazione che ha dato il Presidente sia molto chiara: è prassi consolidata in tutte le assemblee parlamentari, che diventa fonte di diritto. Ho letto attentamente e sapevo che alcuni colleghi avrebbero fatto delle osservazioni sul regolamento e credo di averlo approfondito con gli uffici, non voglio assolutamente tagliare i tempi e non applicare il regolamento, ma non possiamo questa sera

continuamente chiedere la parola sull'ordine dei lavori. Non mi riferisco a lei cons. Gasperotti.

Collega Klotz non posso continuamente concederle la parola sull'ordine dei lavori!

Prego, cons. Gasperotti, finisca il suo intervento.

GASPEROTTI: Presidente, le chiedo di usare un parametro che è l'analogia, mi sa dire per quale motivo questo sistema non viene usato per il bilancio? mi sa dire perché nei Consigli provinciali non viene usato?

Le chiedo due cose precise, poi farà lei l'uso di questa domanda: se lei ritiene che sia una questione superficiale, che si possa giocare attraverso un'interpretazione singola del regolamento e che non sia stata sollevata la questione che adesso sollevo della costituzionalità, nel momento in cui sono presentate le domande di modifica alla legge, perché la costituzionalità è un elemento fondamentale, non so se questa assemblea ritenga sia di second'ordine! Se il Presidente della Giunta vuole proporre una modifica della Costituzione italiana la può proporre, ma quest'aula metta la pregiudiziale in primo luogo e dica: caro consigliere, i sogni si possono fare altrove, nelle condizioni attuali non si possono esprimere queste valutazioni o proposte!

La consulenza Paladin la posso fare dal mio consulente, che le fornirà altrettante documentazioni e valutazioni che corrisponderanno ad opposte risultanze, perché la Paladin è una consulenza che è stata promossa anche dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ed è stata usata per discutere in aula, punto e basta.

Nello statuto del Consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia non c'è l'articolo che cita "proporzionale", questa parola non c'è.

Allora sento l'esigenza di essere chiaro fin dall'inizio, è per questo che intervengo in questo spazio, rubando un minuto e mezzo, perché il discorso di pregiudiziale di costituzionalità diventa fondamentale.

Presidente, su questa questione non 30 minuti, ma 30 minuti più tutti i minuti che saranno a disposizione dei singoli emendamenti, ordini del giorno, le assicuro che ho una riserva energetica sufficiente per resistere anche ad altri attacchi.

PRESIDENTE: Per quale motivo intende intervenire collega Klotz, per la seconda volta?

KLOTZ: Nein, Herr Präsident, nicht zum zweiten Mal. Ich habe vorhin zum Fortgang der Arbeiten gesprochen, weil ich wissen wollte, warum der Gesetzentwurf 103 nicht verlesen worden ist. Ich entschuldige mich, daß ich eine Minute lang nicht ganz bei der Sache war und deshalb nicht mitbekommen hatte, daß Wanda Chiodi hier eine Stellungnahme abgegeben hatte.

Herr Präsident, das war zum Fortgang der Arbeiten und ich rede jetzt zur Geschäftsordnung, und zwar zur Frage, ob in diesem Fall alle zehn Gesetzentwürfe zusammengelegt werden können oder nicht? Ich habe nach Analogien gesucht, und zwar bei den Bestimmungen über die Arbeiten in der Kommission. Währenddem also im

ganzen Teil, der die Arbeiten im Plenum betrifft, nirgendwo die Rede ist von einer Zusammenlegung von mehreren Gesetzentwürfen auch nicht zum gleichen Thema, finden wir für die Arbeiten in den Kommissionen folgende Bestimmung und das, Herr Präsident, ist sehr wichtig, um hier zu verstehen wie das Plenum vorzugehen hat.

Im Artikel 41 steht unter Punkt 2, Gesetzentwürfe, die denselben Gegenstand betreffen, sind nur dann gleichzeitig zu überprüfen, wenn sie vor der Einberufung der zuständigen Kommission eingebracht werden.

Punkt 3, die Kommissionen können auch im Wege der Neuausarbeitung, Koordinierung und Ergänzung mehrerer Gesetzentwürfe zum gleichen Sachgebiet einen eigenen Gesetzestext ausarbeiten, welcher dem Regionalrat zusammen mit dem Text des Einbringers vorgelegt wird.

Punkt 4, falls die Kommission keinen eigenen Text vorlegt, erfolgt die Debatte im Regionalrat über den Text des Einbringers und die von der Kommission eventuell formulierten Änderungen.

Hier haben Sie die Antwort ganz klar. Nur dann erfolgt die Zusammenlegung, wenn vorher die Kommission einen vereinheitlichten, also einen Kommissionstext dazu gemacht hat. Erfolgt dieser Einheitstext nicht, dann gilt der Gesetzentwurf des Einbringers. Nachdem wir hier mehrere Einbringer haben, muß das gewährleistet sein. Ich ersuche Sie, wenn wir uns schon immer wieder auf die Analogien zu den Arbeiten in den Kommissionen beziehen, dies genau zu überprüfen. Es handelt sich um einen Präzedenzfall, nachdem für die Arbeit im Plenum nirgends etwas angeführt ist über die Zusammenlegung von mehreren Gesetzentwürfen, wohl nach Artikel 67 Zusammenlegung von Anfragen, Interpellationen, Beschlußanträgen, Begehrensanträgen, aber es steht auch dort nichts von Gesetzen.

Man kann also nicht die Regelung gemäß Artikel 67 anwenden, sondern muß die Regelung gemäß Artikel 41 anwenden.

PRESIDENTE: Ho capito. Ricordo all'aula, se vogliamo rispettare le regole che ci siamo dati e non fare delle forzature nei confronti della Presidenza, che l'art. 74 recita: "I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il regolamento o la priorità delle votazioni, che devono essere manifestati dai rispettivi Capigruppo, hanno la precedenza sulla questione principale". Perciò ogni capigruppo può chiedere la parola sul regolamento.

Ha chiesto di intervenire la collega Zendron, ne ha la facoltà, perché è capogruppo.

ZENDRON: Solo per quello? Grazie Presidente. Senta...

(interruzione)

PRESIDENTE: No, applico il regolamento, collega Benedetti, lei sa che la prassi nelle assemblee parlamentari credo sia una fonte di diritto, non la invento mica io!

Chiedo scusa, collega Zendron, prego.

ZENDRON: Grazie Presidente. Vorrei chiudere il suo intervento dicendo che in quest'aula il regolamento di solito, salvo nei casi di tensione, non viene mai rispettato così severamente.

Comunque le vorrei far notare, Presidente, che già si crea un clima teso, non possiamo negare che questa è una legge molto controversa, non c'è neanche un accordo all'interno della maggioranza ed anche all'interno delle minoranze ci sono varie posizioni, allora vorrei fare una proposta di compromesso, cioè è chiaro che qui ci sono dieci disegni di legge, sono tanti, naturalmente non mi immagino neanche che si debba moltiplicare il tempo, però è anche vero che è una materia molto complessa e c'è l'esigenza di un confronto reale e anche approfondito su tutti i vari aspetti della legge, che mi auguro possa avere luogo.

Allora le chiedo di valutare la possibilità, come si è fatto anche in altre situazioni quando c'erano più proposte su un argomento, di concordare, o all'interno dell'Ufficio di Presidenza o con i capigruppo, un allungamento di questa mezz'ora, perché francamente è vero che se per un disegno di legge c'è una mezz'ora, per dieci disegni di legge su una materia così complessa solo la mezz'ora mi sembra poco. Credo che il tempo possa essere concordato e che questo sblocchi un po' una situazione anche di paura che non si possa esprimere fino in fondo la propria opinione su tutte le questioni inerenti ad una riforma elettorale, che è chiaramente una cosa molto complessa e le chiedo di prendere in considerazione la possibilità di allungare questo tempo, lo abbiamo fatto con delle mozioni, quando c'erano più proposte su uno stesso argomento, lo abbiamo fatto in altre situazioni.

Credo che questo permetterebbe di iniziare la discussione generale e di porre fine a questa situazione di tensione e credo sia anche ragionevole e nell'interesse di una trattazione seria e concreta di questo argomento così importante.

E' possibile che i capigruppo facciano una proposta, se l'aula è contraria lo potrà dire.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ianieri.

IANIERI: C'è anche il collega Fedel e gli cedo la parola.

PRESIDENTE: Allora rinuncia il collega Ianieri, ha chiesto...

IANIERI: No, no, non rinuncio.

PRESIDENTE: Se ha qualche cosa da dire lo deve dire, perché qui non siamo in discussione generale, siamo su delle contestazioni che vengono mosse alla Presidenza e delle osservazioni che sto cercando di registrare.

Prego, in maniera sintetica.

IANIERI: Cercherò di essere chiaro e breve. Intanto accolgo certamente la proposta che ha fatto la collega Zendron, eventualmente per una discussione in conferenza dei

capigruppo per concordare i tempi di intervento, perché se si trova una soluzione in quel modo guadagniamo sicuramente tempo, perché altrimenti contesto, signor Presidente, il fatto che possa essere riservata solo mezz'ora per la discussione congiunta di tutti i disegni di legge; sono troppo diversi tra di loro e non è assolutamente possibile, se uno volesse addentrarsi su tutti i disegni di legge, poter esaurire la discussione in 30 minuti.

Comunque, signor Presidente, l'art. 86 recita che nessuno può parlare per più di due volte nella discussione generale di un disegno di legge e pertanto interpreto per ogni disegno di legge, a mio avviso avrei diritto a parlare mezz'ora per ogni disegno di legge, proprio perché l'argomento è lo stesso, ma sono troppo diversi tra loro.

Allora se si arriva a trovare un accordo nella conferenza dei capigruppo mi può andare bene, anche perché durante quelle poche discussioni che abbiamo avuto in Commissione, con il Presidente Grandi, non abbiamo mai avuto il piacere di sapere esattamente qual è l'effettivo orientamento della Giunta e pertanto restano ancora molti dubbi e questi dubbi riguardano tutti i disegni di legge esistenti.

Pertanto se viene accolta la richiesta della collega Zendron e troviamo un accordo bene, altrimenti insisto nel dire che abbiamo mezz'ora per ogni disegno di legge.

PRESIDENTE: Ha chiesto di poter intervenire il cons. Benedikter, ne ha la facoltà.

BENEDIKTER: Herr Präsident, ich rede nicht zur Geschäftsordnung.

PRESIDENTE: Concedo la parola al collega Fedel, che l'ha chiesta sul regolamento e poi apro la discussione generale e lei avrà la possibilità di poter intervenire.

Lei ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori, cons. Benedikter? Chiedo scusa, prego.

BENEDIKTER: Der Präsident Peterlini hat heute vormittag eine Tagesordnung abgelehnt, weil er gesagt hat, daß sie mit Berufung auf den Artikel 33 des Autonomiestatutes verfassungswidrig sei.

Jetzt bitte ich Sie zu überlegen, denn was hier vorgeschlagen wird, ist auch verfassungswidrig. Im Artikel 25 des Autonomiestatutes steht nicht nur, daß die Wahlen nach Proporz erfolgen müssen, sondern es steht auch: mit dem vollen Quotienten und mit den höchsten Resten. Die Gesetze hier wollen ganz etwas anderes und das ist ja ein Wahnsinn. Ich würde Sie bitten, zu überlegen, denn das ist verfassungswidrig. Im Artikel 25 steht nicht nur Proporz drinnen, es steht auch drinnen: mit dem vollen Quotienten und den höchsten Resten. Es gibt da ein Urteil des Staatsrates, das sagt, die höchsten Reste sind zu behandeln, sind zu beachten ohne vollen Quotienten. Diese Gesetzesanträge sind verfassungswidrig. Ich möchte, daß Sie, Herr Präsident, das auch überlegen. Heute vormittag hat, wie gesagt, Präsident Peterlini einen Antrag wegen Verfassungswidrigkeit im Zusammenhang mit den Frauen abgewiesen...

PRESIDENTE: Collega Benedikter, non siamo ancora entrati nel merito, è una questione che discuteremo quando entreremo nel merito degli ordini del giorno.

Voglio fare chiarezza ancora una volta: non intendo tagliare i tempi, cerco soltanto di applicare il regolamento e di acconsentire che ognuno possa esprimersi. Faccio anche presente che la Corte costituzionale non potrebbe valutare le disposizioni dei regolamenti interni e questo per consolidata giurisprudenza, in quanto non usano atti legislativi aventi forza di legge, lo dico perché non si facciano dei discorsi poco approfonditi.

Sull'ordine dei lavori, ha chiesto di intervenire il cons. Fedel.

FEDEL: Onorevole signor Presidente, signori colleghi, innanzitutto l'art. 67 riguarda la discussione congiunta di interrogazioni, interpellanze, mozioni e voti e non certo l'abbinamento di disegni di legge, dei quali vorrei sapere se ne è stato acquisito il consenso, a me non è stato chiesto il consenso di fare una discussione abbinata e aggiungo che il disegno di legge n. 93, da me presentato, è strettamente nelle norme dello statuto e quindi della costituzionalità, mentre su altri, collegandomi a quanto detto dal cons. Benedikter, ci potrebbe essere molto da dire. Quindi il problema della discussione abbinata dovrebbe avere il consenso dei presentatori.

Veniamo ancora al discorso della prassi e dell'analogia, stiamo discutendo di disegni di legge di valenza istituzionale, che debbono consentire al Consiglio di esprimersi per trovare una soluzione che sia la migliore possibile.

Ora se si è impiegato tanto per arrivare alla discussione di oggi, limitare a mezz'ora il tempo per dieci disegni di legge quale risultato si otterrebbe? Trenta minuti diviso dieci, rimarrebbero tre minuti per ogni disegno di legge, il ciò comporta l'impossibilità, vista la differenziazione dei disegni di legge medesimi, di trattarli in maniera approfondita. E' uno svilimento dello sforzo fatto dai colleghi per presentare questi disegni di legge.

Quindi mi ricollego al discorso della cons. Zendron, per dire che condivido la sua proposta, inoltre vorrei ancora aggiungere che l'art. 86, al comma 5, recita. "E' in facoltà del Presidente, sentiti i Capigruppo, di aumentare i termini di cui ai commi 3 e 4 fino al doppio se la particolare importanza della materia lo richieda." Quindi l'importanza della materia delle leggi elettorali credo sia consolidata.

Se questo comma 5 viene applicato, come recitano i commi 3 e 4 dell'art. 86: "3. Nella discussione di ciascun articolo ogni consigliere può prendere la parola per due volte per una durata complessiva non superiore a dieci minuti. 4. Nella discussione degli emendamenti e subemendamenti presentato ad un articolo ciascun consigliere può intervenire due volte e per non più di complessivi cinque minuti per emendamento."; il Presidente ha la facoltà di raddoppiare il tempo se il tema è di particolare importanza e quale particolare importanza se non quella delle leggi elettorali!

Quindi credo che il Presidente abbia la facoltà, visto il comma 5 dell'art. 86, visto che si parla di analogia e di prassi, di raddoppiare quanto meno il tempo di mezz'ora, perché tre minuti per ogni disegno di legge è una cosa veramente "paupera", direbbero in Val di Fiemme.

Quindi stante l'emergenza e l'importanza di questi dieci disegni di legge, chiedo di fare un passo sopra la cosiddetta prassi, per consentire un dibattito che sia in tutti i modi il più disteso, pacato ed incisivo.

PRESIDENTE: Veramente cerco di capire come dovrei procedere per garantire all'aula il proseguo dei lavori.

Ha chiesto la parola la cons. Kury, è già una deroga, ma come faccio a non concedere la parola ad una simpatica collega, anche se il regolamento non mi darebbe la possibilità di concederle la parola! Mettiamoci un po' di simpatia per non appesantire il dibattito, perché se non si ha voglia di andare avanti basta che me lo diciate, fate una richiesta di sospensione dei lavori ed andiamo tutti a casa, senza prenderci in giro! Bisogna avere il coraggio di chiedere al Presidente di sospendere la seduta, ho capito che qui non si vuole andare avanti!

Collega Kury, chiedo scusa, se lei vuole intervenire, prego.

KURY: Ich bedanke mich, daß Sie mir das Wort geben. Ich wollte nur darauf hinweisen, daß Sie in Ihrer Einleitung auf einen Präzedenzfall hingewiesen hatten, daß beim sogenannten Familienpaket zwei Gesetzentwürfe gemeinsam behandelt wurden. Ich wollte darauf hinweisen, daß damals Abgeordneter Morandini sehr wohl um seinen Konsens befragt wurde, ob er sich bereit erklärt, gemeinsam mit dem Gesetzentwurf vom Abgeordneter Saurer eine Generaldebatte abzuführen.

Damals war es absolut notwendig und die Praxis wurde so durchgeführt, daß die Einreicher ihren Konsens geben mußten, um eine gemeinsame Diskussion abführen zu können. Damals wurde das so gehandhabt und vielleicht kann es mir der Abgeordnete Morandini auch noch bestätigen.

Insofern würde ich Sie nur ersuchen ähnlich vorzugehen und diesmal alle Einbringer um die Erlaubnis zu fragen, ob eine gemeinsame Debatte abgeführt werden kann.

PRESIDENTE: Poca memoria, mi ricordo benissimo e potrei continuare con tutta una serie di precedenti: indennità dei sindaci, elezione diretta dei sindaci, ordinamento dei comuni e via dicendo, abbiamo sempre fatto la discussione congiunta.

Ha chiesto di intervenire il collega Divina, sempre sull'ordine dai lavori.

DIVINA: Presidente, soprattutto sentendo una pluralità di interventi, anche nella funzione di segretario questore, le chiedo una brevissima sospensione per riunire l'Ufficio di Presidenza e valutare questa richiesta, abbastanza allargata e che potrebbe essere risolta con una concessione, tutto sommato un allargamento dei tempi della discussione generale.

PRESIDENTE: Allora direi di convocare adesso l'Ufficio di Presidenza e domani mattina, mezz'ora prima dell'inizio dei lavori, la conferenza dei capigruppo. Va bene? Anche perché dobbiamo cercare di sbloccare questa situazione.

Se nessuno si oppone convoco l'Ufficio di Presidenza e domani mattina la conferenza dei capigruppo alle ore 9.30.
La seduta è tolta.

(ore 17.26)

INDICE

Trattazione ed esame dei seguenti disegni di legge concernenti la riforma elettorale del Consiglio regionale in considerazione di quanto espresso nella relazione datata 16 gennaio 1998 del Presidente della Commissione legislativa congiunta - (su richiesta dei Consiglieri regionali Divina, Binelli, Delladio, Holzer, Morandini, Atz, Giovanazzi, Fedel, Conci-Vicini, Giordani, Ianieri, Benedikter, Leitner, Zanoni e Valduga) (su richiesta dei Consiglieri regionali Dalbosco, Passerini, De Stefani, Benedetti, Levegghi, Vecchi, Muraro, Taverna, Holzmann, Benussi, Minniti, Zendron, Kury, Pinter, Conci-Vicini):

Disegno di legge n. 4:

Limitazioni alla propaganda elettorale per l'elezione del Consiglio regionale - modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni in materia di elezione del Consiglio regionale (presentato dai Consiglieri regionali Peterlini, Brugger e Pahl);

Disegno di legge n. 60:

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 in materia di elezione del Consiglio regionale (presentato dal Consigliere regionale Delladio);

Disegno di legge n. 61:

Testo Unico per la elezione del Consiglio regionale (presentato dai Consiglieri regionali Benedetti, Bondi e Levegghi);

Disegno di legge n. 65:

Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del Consiglio regionale (presentato dalla Giunta regionale);

Disegno di legge n. 71:

INHALTSANGABE

Behandlung und Beratung folgender Gesetzentwürfe betreffend die Wahlreform des Regionalrats in Kenntnisnahme des Berichts des Präsidenten der vereinigten Gesetzgebungscommission vom 16.01.98 auf Antrag der Abgeordneten Divina, Tosadori, Boldrini, Delladio, Morandini, Binelli, Pallaoro Panizza, Casagranda, Grandi, Chiodi, Alessandrini, Romano, Giordani, Giovanazzi, Holzer und Zanoni sowie auf Antrag der Abgeordneten Dalbosco, Passerini, De Stefani, Benedetti, Levegghi, Vecchi, Muraro, Taverna, Holzmann, Benussi, Minniti, Zendron, Kury, Pinter, Conci-Vicini):

Gesetzentwurf Nr. 4:

Beschränkungen der Wahlwerbung bei Regionalratswahlen - Änderung des Regionalgesetzes Nr. 7 vom 8. August 1983 in geltender Fassung über die Wahl des Regionalrates (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Peterlini, Brugger und Pahl);

Gesetzentwurf Nr. 60:

Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 auf dem Sachgebiet der Wahl des Regionalrates (eingebracht vom Regionalratsabgeordneten Delladio);

Gesetzentwurf Nr. 61:

Einheitstext für die Wahl des Regionalrates (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Benedetti, Bondi und Levegghi);

Gesetzentwurf Nr. 65:

Änderung des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 betreffend die Wahl des Regionalrates (eingebracht vom Regionalausschuß);

Gesetzentwurf Nr. 71:

Modificazioni alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale), in materia di assegnazione dei seggi nel collegio provinciale di Trento: formula dei divisori successivi con intervallo di un quarto di unità (presentato dal Consigliere regionale De Stefani);

Disegno di legge n. 72:

Modificazioni alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale), in materia di assegnazione dei seggi nel collegio provinciale di Trento: introduzione del premio di maggioranza (presentato dal Consigliere regionale De Stefani);

Disegno di legge n. 88:

Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni, concernente l'elezione del Consiglio regionale (presentato dalla Giunta regionale);

Disegno di legge n. 90:

Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni (presentato dai Consiglieri regionali Morandini e Delladio);

Disegno di legge n. 93:

Modifica alla legislazione regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni in materia di elezione del Consiglio regionale (presentato dal Consigliere regionale Fedel);

Disegno di legge n. 103:

Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni, concernente l'elezione del Consiglio regionale (presentato dalla Consigliera regionale Chiodi);

Disegno di legge n. 106:

Modifica della legge regionale 8 agosto

Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 (Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates) in bezug auf die Zuweisung der Sitze im Provinzwahlkreis Trient: Methode der fortlaufenden Division mit einem Abstand von einem Viertel zwischen den Nennern (eingebracht vom Regionalratsabgeordneten De Stefani);

Gesetzentwurf Nr. 72:

Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 (Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates) im Bereich der Zuweisung der Sitze im Provinzwahlkreis Trient: Einführung der Mehrheitsprämie (eingebracht vom Regionalratsabgeordneten De Stefani);

Gesetzentwurf Nr. 88:

Änderung des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Wahl des Regionalrats (eingebracht vom Regionalausschuß);

Gesetzentwurf Nr. 90:

Änderung des Regionalgesetzes vom 8. August 1983, Nr. 7, in geltender Fassung (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Morandini und Delladio);

Gesetzentwurf Nr. 93:

Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen betreffend die Wahl des Regionalrates (eingebracht vom Regionalratsabgeordneten Fedel);

Gesetzentwurf Nr. 103:

Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen betreffend die Wahl des Regionalrats (eingebracht von der Regionalratsabgeordneten Chiodi);

Gesetzentwurf Nr. 106:

Änderungen zum Regionalgesetz vom 8.

1983, n. 7, e successive modificazioni, concernente l'elezione del Consiglio regionale (presentato dai Consiglieri regionali Dalbosco, De Stefani, Delladio e Benedetti).

pag. 3

August 1983, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen betreffend die Wahl des Regionalrates (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Dalbosco, De Stefani, Delladio und Benedetti).

Seite 3

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

WILLEIT Carlo <i>(Gruppo Ladins - Autonomia Trentino Integrale)</i>	pag.	4-59
IANIERI Franco <i>(Gruppo Misto)</i>	"	6-12-63
MAYR Christine <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	7
PINTER Roberto <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	"	7
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	9-63-64
ATZ Roland <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	10-57
KURY Cristina Anna <i>(Gruppo Lista Verde-Grüne Fraktion-Grupa Vërc)</i>	"	11-65
GASPEROTTI Guido <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	"	13-59-60
DIVINA Sergio <i>(Gruppo Lega Nord Regione Trentino-A.A. per l'indipendenza della Padania)</i>	"	15-66
BOLZONELLO Marco <i>(Gruppo Misto)</i>	"	15-58
DELLADIO Mauro <i>(Forza Italia - C.D.U.)</i>	"	18
BONDI Mauro <i>(Gruppo P.R.I. - A.T. - P.S.D.I.)</i>	"	20
GRANDI Tarcisio <i>(Gruppo Popolari Italiani)</i>	"	23-48
DE STEFANI Renzo <i>(Gruppo La Rete)</i>	"	24-27
PANIZZA Luigi <i>(Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese)</i>	"	33

DALBOSCO Marco (<i>Gruppo La Rete</i>)	pag.	42-48
MORANDINI Pino (<i>Forza Italia - C.D.U.</i>)	"	42
FEDEL Domenico (<i>Gruppo Ladins - Autonomia TrentinoIntegrale</i>)	"	47-64
KLOTZ Eva (<i>Gruppo Union für Südtirol</i>)	"	58-61
BENEDETTI Marco (<i>Gruppo P.R.I. - A.T. - P.S.D.I.</i>)	"	58
ZENDRON Alessandra (<i>Gruppo Lista Verde-Grüne Fraktion-Grupa Vërc</i>)	"	62